

COMMISSIONE BILANCIO, AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI

Testi a fronte delle leggi regionali n. 14 del 2003 e n. 14 del 1999
con le modifiche proposte dal Titolo V del progetto di legge comunitaria regionale 2014

TITOLO V

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI COMMERCIO

(articoli 43-62)

LEGGE REGIONALE 26 luglio 2003, n. 14 DISCIPLINA DELL'ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE (modificata dalla L.R. 21 maggio 2007 n. 6)	Progetto di legge d'iniziativa della Giunta regionaleogg. 5389 LEGGE COMUNITARIA REGIONALE PER IL 2014
TITOLO I	Capo I Modifiche alla legge regionale n. 14 del 2003 (Disciplina dell'esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande)
DISPOSIZIONI GENERALI E FUNZIONI DI PROGRAMMAZIONE	
<i>Art. 1</i>	
<i>Finalità e principi generali</i>	
1. La presente legge disciplina l'esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande nel rispetto della normativa comunitaria, delle disposizioni legislative dello Stato in materia di tutela della concorrenza, attenendosi, in particolare, ai seguenti principi:	
a) sviluppo e innovazione della rete degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, favorendo la crescita dell'imprenditoria e dell'occupazione, nonché la qualità del lavoro e la formazione professionale degli operatori e dei dipendenti;	
b) trasparenza e qualità del mercato, libera concorrenza e libertà d'impresa, al fine di realizzare le migliori condizioni di prezzi, di efficienza ed efficacia della rete;	

<p>LEGGE REGIONALE 26 luglio 2003, n. 14 DISCIPLINA DELL'ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE (modificata dalla L.R. 21 maggio 2007 n. 6)</p>	<p>Progetto di legge d'iniziativa della Giunta regionale ogg. 5389 LEGGE COMUNITARIA REGIONALE PER IL 2014</p>
<p>c) tutela dei consumatori in riferimento alla salute e alla sicurezza nonché alla corretta informazione e alla pubblicizzazione dei prezzi e dei prodotti;</p>	
<p>d) flessibilizzazione del settore;</p>	
<p>e) valorizzazione delle attività di somministrazione per la qualità sociale delle città e del territorio anche al fine di promuovere e sviluppare il turismo, l'enogastronomia e le produzioni tipiche locali;</p>	
<p>f) armonizzazione e integrazione del settore con altre attività economiche;</p>	
<p>g) semplificazione dei procedimenti e degli adempimenti per l'avvio e l'esercizio delle attività.</p>	
<p>2. Nel definire le direttive generali di cui all'articolo 4, comma 2, per l'insediamento delle attività di somministrazione di alimenti e bevande la Regione Emilia-Romagna promuove il metodo della concertazione con gli enti locali e il principio di sussidiarietà in relazione alla rilevanza delle decisioni da assumere.</p>	
<p>3. La Regione Emilia-Romagna promuove, per lo svolgersi delle determinazioni proprie e di quelle degli enti locali, il metodo della consultazione e la concertazione con le organizzazioni del commercio, del turismo e dei servizi, le organizzazioni sindacali e le associazioni dei consumatori maggiormente rappresentative.</p>	
<p style="text-align: center;"><i>Art. 2</i></p>	<p style="text-align: center;">Art. 43 Modifiche all'art. 2 della legge regionale n. 14 del 2003</p>
<p style="text-align: center;"><i>Ambito di applicazione della legge</i></p>	
<p>1. La presente legge si applica alle attività di somministrazione di alimenti e bevande.</p>	
<p>2. S'intende per somministrazione la vendita per il consumo sul posto in tutti i casi in cui gli acquirenti consumano i prodotti in locali o superfici aperte al pubblico attrezzati a tal fine.</p>	
<p>3. La presente legge disciplina altresì le attività di somministrazione di alimenti e bevande effettuate mediante distributori automatici in locali esclusivamente adibiti a tali attività, quelle svolte al domicilio del consumatore e quelle svolte in locali non aperti al pubblico.</p>	
	<p>1. Il comma 4 dell'articolo 2 della legge regionale 26 luglio 2003, n. 14 (Disciplina dell'esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande) è sostituito dal seguente:</p>
<p>4. La presente legge non si applica alle attività disciplinate dalle seguenti disposizioni:</p>	<p>"4. La presente legge non si applica alle attività disciplinate dalle seguenti disposizioni:</p>

<p style="text-align: center;">LEGGE REGIONALE 26 luglio 2003, n. 14 DISCIPLINA DELL'ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE (modificata dalla L.R. 21 maggio 2007 n. 6)</p>	<p style="text-align: center;">Progetto di legge d'iniziativa della Giunta regionaleogg. 5389 LEGGE COMUNITARIA REGIONALE PER IL 2014</p>
<p>a) legge 5 dicembre 1985, n. 730 (Disciplina dell'agriturismo) e titolo I della legge regionale 28 giugno 1994, n. 26 in materia di esercizio delle attività agrituristiche e del turismo rurale; nell'ambito di tali attività, l'esercizio della somministrazione di alimenti e bevande è effettuato sulla base del possesso dell'autorizzazione di cui all'articolo 8 della presente legge;</p>	<p>a) legge regionale 31 marzo 2009, n. 4 (Disciplina dell'agriturismo e della multifunzionalità delle aziende agricole) con riferimento all' esercizio delle attività agrituristiche e del turismo rurale;</p>
<p>b) legge 29 marzo 2001, n. 135 (Riforma della legislazione nazionale del turismo), in materia di somministrazione alle persone alloggiate, ai loro ospiti ed a coloro che sono ospitati nella struttura ricettiva in occasione di manifestazioni e convegni organizzati;</p>	<p>b) legge regionale 28 luglio 2004, n. 16 (Disciplina delle strutture ricettive dirette all'ospitalità), sia con riferimento ai casi di somministrazione alle persone alloggiate, ai loro ospiti ed a coloro che sono ospitati nella struttura ricettiva in occasione di manifestazioni e convegni organizzati, sia con riferimento all'esercizio del servizio di alloggio e prima colazione a carattere familiare denominato "bed & breakfast";</p>
<p>c) decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2001, n. 235 (Regolamento recante semplificazione del procedimento per il rilascio dell'autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande da parte di circoli privati), dovendosi intendere applicabili, in luogo delle disposizioni di cui all'articolo 3, commi 4 e 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287 (Aggiornamento della normativa sull'insediamento e sull'attività dei pubblici esercizi), richiamate all'articolo 3, comma 5 del decreto, i criteri stabiliti dai Comuni ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della presente legge;</p>	<p>c) decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2001, n. 235 (Regolamento recante semplificazione del procedimento per il rilascio dell'autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande da parte di circoli privati), dovendosi intendere applicabili i criteri stabiliti dai Comuni ai sensi dell'articolo 4, comma 1 della presente legge;”.</p>
<p>d) legge regionale 21 agosto 2001, n. 29 (Norme per lo sviluppo dell'esercizio saltuario del servizio di alloggio e prima colazione a carattere familiare denominato " bed & breakfast ").</p>	
<p><i>Art. 3</i> <i>Indirizzi generali per l'insediamento delle attività di somministrazione di alimenti e bevande</i></p>	<p>Art. 44 Modifiche all'art. 3 della legge regionale n. 14 del 2003</p>
<p>1. La Regione Emilia-Romagna promuove la programmazione e la qualificazione della rete degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande con l'indicazione dei seguenti indirizzi generali:</p>	<p>1. Al comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale n. 14 del 2003 le parole “la programmazione e” sono soppresse.</p>
<p>a) favorire l'efficacia e la qualità del servizio in considerazione delle esigenze dei consumatori;</p>	
<p>b) salvaguardare e riqualificare le aree di interesse archeologico, storico, architettonico, artistico ed ambientale;</p>	
<p>c) salvaguardare e riqualificare la rete dei pubblici esercizi nelle zone di montagna e rurali e nei centri minori.</p>	

<p>LEGGE REGIONALE 26 luglio 2003, n. 14 DISCIPLINA DELL'ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE (modificata dalla L.R. 21 maggio 2007 n. 6)</p>	<p>Progetto di legge d'iniziativa della Giunta regionale ogg. 5389 LEGGE COMUNITARIA REGIONALE PER IL 2014</p>
<p><i>Art. 4</i></p>	<p>Art. 45 Sostituzione dell'art. 4 della legge regionale n. 14 del 2003</p>
<p><i>Programmazione delle attività di somministrazione di alimenti e bevande</i></p>	<p>1. L'articolo 4 della legge regionale n. 14 del 2003 è sostituito dal seguente:</p>
	<p>"Art. 4 Definizione dei criteri per l'avvio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande</p>
<p>1. Per l'attuazione degli indirizzi generali di cui all'articolo 3, la Regione promuove la programmazione da parte dei Comuni delle attività di somministrazione di alimenti e bevande.</p>	<p>1. In attuazione degli indirizzi generali di cui all'articolo 3, al fine di assicurare la migliore funzionalità e produttività del servizio di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico, la Giunta regionale fissa, sentite le organizzazioni del commercio, del turismo e dei servizi e le associazioni dei consumatori maggiormente rappresentative a livello regionale, le direttive di carattere generale sulla base delle quali i Comuni stabiliscono i criteri ed i requisiti strutturali per l'esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande.</p>
<p>2. Al fine di assicurare, in relazione alle abitudini di consumo extra-domestico, alla popolazione residente e fluttuante, ai flussi turistici, alle caratteristiche e alle vocazioni delle diverse parti del territorio, la migliore funzionalità e produttività del servizio di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico e il più equilibrato rapporto tra domanda e offerta, la Giunta regionale fissa, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, sentite le organizzazioni del commercio, del turismo e dei servizi e le associazioni dei consumatori maggiormente rappresentative a livello regionale, le direttive di carattere generale sulla base delle quali i Comuni stabiliscono i criteri di programmazione per il rilascio delle autorizzazioni degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande.</p>	<p>2. Nelle zone del territorio regionale da sottoporre a tutela, i Comuni adottano provvedimenti di programmazione delle aperture degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico nel rispetto di quanto disposto nel comma 3 dell'articolo 64 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 (Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno).</p>
<p>3. Al fine di garantire una adeguata programmazione territoriale è costituita una Commissione regionale in cui sono presenti le Organizzazioni del commercio, del turismo e dei servizi maggiormente rappresentative a livello regionale.</p>	
<p>4. La composizione della Commissione e le sue modalità di funzionamento vengono fissate con atto della Giunta regionale.</p>	

<p>LEGGE REGIONALE 26 luglio 2003, n. 14 DISCIPLINA DELL'ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE (modificata dalla L.R. 21 maggio 2007 n. 6)</p>	<p>Progetto di legge d'iniziativa della Giunta regionaleogg. 5389 LEGGE COMUNITARIA REGIONALE PER IL 2014</p>
<p>5. Il comma 2 non si applica per il rilascio delle autorizzazioni concernenti le attività di somministrazione di alimenti e bevande da effettuarsi:</p>	<p>3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano alle attività di somministrazione di alimenti e bevande da effettuarsi:</p>
<p>a) negli esercizi di cui all'articolo 8 nei quali la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande viene effettuata congiuntamente ad attività di spettacolo, trattenimento e svago, in sale da ballo, sale da gioco, locali notturni, stabilimenti balneari, impianti sportivi, cinema, teatri e altri esercizi similari, nonché in tutti i casi in cui l'attività di somministrazione è esercitata all'interno di strutture di servizio ed è in ogni caso ad esse funzionalmente e logisticamente collegata, semprechè alla somministrazione di alimenti e bevande non sia riservata una superficie prevalente rispetto a quella in cui è svolta l'attività cui è funzionalmente e logisticamente collegata. Non costituisce attività di spettacolo, trattenimento e svago la semplice musica di accompagnamento e compagnia;</p>	<p>a) negli esercizi di cui all'articolo 8 nei quali la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande viene effettuata congiuntamente ad attività di spettacolo, trattenimento e svago, in sale da ballo, sale da gioco, locali notturni, stabilimenti balneari, impianti sportivi, cinema, teatri e altri esercizi similari, nonché in tutti i casi in cui l'attività di somministrazione è esercitata all'interno di strutture di servizio ed è in ogni caso ad esse funzionalmente e logisticamente collegata, semprechè alla somministrazione di alimenti e bevande non sia riservata una superficie prevalente rispetto a quella in cui è svolta l'attività cui è funzionalmente e logisticamente collegata. Non costituisce attività di spettacolo, trattenimento e svago la semplice musica di accompagnamento e compagnia;</p>
<p>b) negli esercizi situati all'interno delle aree di servizio delle strade extraurbane principali e delle autostrade, così come definite dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), nelle stazioni dei mezzi di trasporto pubblico, sui mezzi di trasporto pubblico;</p>	<p>b) negli esercizi situati all'interno delle aree di servizio delle strade extraurbane principali e delle autostrade, così come definite dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), nelle stazioni dei mezzi di trasporto pubblico, sui mezzi di trasporto pubblico;</p>
<p>c) negli esercizi posti nell'ambito degli impianti stradali di distribuzione carburanti, di cui all'articolo 2, commi 2 e 2 bis, della legge 28 dicembre 1999, n. 496 (Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 29 ottobre 1999, n. 383, recante disposizioni urgenti in materia di accise sui prodotti petroliferi e di accelerazione del processo di liberalizzazione del relativo settore), semprechè l'attività sia funzionalmente e logisticamente svolta in connessione con l'attività di distribuzione carburanti e l'autorizzazione sia rilasciata esclusivamente a favore di soggetti titolari della licenza di esercizio per la vendita di carburanti;</p>	<p>c) negli esercizi posti nell'ambito degli impianti stradali di distribuzione carburanti, di cui all'articolo 2, commi 2 e 2 bis, della legge 28 dicembre 1999, n. 496 (Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 29 ottobre 1999, n. 383, recante disposizioni urgenti in materia di accise sui prodotti petroliferi e di accelerazione del processo di liberalizzazione del relativo settore), semprechè l'attività sia funzionalmente e logisticamente svolta in connessione con l'attività di</p>

<p>LEGGE REGIONALE 26 luglio 2003, n. 14 DISCIPLINA DELL'ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE (modificata dalla L.R. 21 maggio 2007 n. 6)</p>	<p>Progetto di legge d'iniziativa della Giunta regionaleogg. 5389 LEGGE COMUNITARIA REGIONALE PER IL 2014</p>
	<p>distribuzione carburanti e l'autorizzazione sia rilasciata a favore di soggetti titolari della licenza di esercizio per la vendita di carburanti, salvo rinuncia del titolare della licenza dell'esercizio medesimo, che può consentire a terzi lo svolgimento delle predette attività;</p>
<p>d) negli esercizi di somministrazione annessi ai rifugi alpini;</p>	<p>d) negli esercizi di somministrazione annessi ai rifugi alpini;</p>
<p>e) negli esercizi polifunzionali di cui all'articolo 9 della legge regionale 5 luglio 1999, n. 14 (Norme per la disciplina del commercio in sede fissa in attuazione del D.Lgs 31 marzo 1998, n. 114);</p>	<p>e) negli esercizi polifunzionali di cui all'articolo 9 della legge regionale 5 luglio 1999, n. 14 (Norme per la disciplina del commercio in sede fissa in attuazione del D.Lgs 31 marzo 1998, n. 114);</p>
<p>f) nelle mense aziendali e nelle altre attività di somministrazione non aperte al pubblico individuate dai Comuni;</p>	<p>f) nelle mense aziendali e nelle altre attività di somministrazione non aperte al pubblico individuate dai Comuni;</p>
<p>g) nelle attività soggette alle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 4, fatto salvo quanto previsto alle lettere a) e c) dello stesso comma;</p>	<p>g) nelle attività soggette alle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 4, fatto salvo quanto previsto alla lettera c) dello stesso comma;</p>
<p>h) nelle attività svolte in forma temporanea di cui all'articolo 10;</p>	<p>h) nelle attività svolte in forma temporanea di cui all'articolo 10;</p>
<p>i) al domicilio del consumatore.</p>	<p>i) al domicilio del consumatore.</p>
<p>6. I Comuni, nello stabilire i criteri di cui al comma 2, possono inoltre individuare aree di particolare interesse storico, artistico, architettonico, archeologico e ambientale nelle quali l'attività di somministrazione di alimenti e bevande è vietata o sottoposta a limitazioni per incompatibilità con la natura delle aree od oggetto di deroga ai sensi di quanto stabilito all'articolo 8 della legge regionale n. 14 del 1999.</p>	
<p>7. I Comuni stabiliscono le condizioni per l'esercizio dell'attività di somministrazione in forma stagionale, considerandosi tale l'attività svolta per uno o più periodi, nel complesso non inferiori a sessanta giorni e non superiori a duecentoquaranta giorni, per ciascun anno solare.</p>	<p>4. I Comuni stabiliscono le condizioni per l'esercizio dell'attività di somministrazione in forma stagionale, considerandosi tale l'attività svolta per uno o più periodi, nel complesso non inferiori a trenta giorni e non superiori a duecentoquaranta giorni, per ciascun anno solare.”.</p>
<p><i>Art. 5</i></p>	<p>Art. 46</p>

<p>LEGGE REGIONALE 26 luglio 2003, n. 14 DISCIPLINA DELL'ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE (modificata dalla L.R. 21 maggio 2007 n. 6)</p>	<p>Progetto di legge d'iniziativa della Giunta regionale ogg. 5389 LEGGE COMUNITARIA REGIONALE PER IL 2014</p>
	<p>Sostituzione dell'art. 5 della legge regionale n. 14 del 2003</p>
<p><i>Esercizio delle funzioni amministrative da parte dei Comuni</i></p>	<p>1. L'articolo 5 della legge regionale n. 14 del 2003 è sostituito dal seguente:</p>
<p>(sostituito comma 1 da art. 3 L.R. 21 maggio 2007 n. 6)</p>	<p>“Art. 5 Esercizio delle funzioni amministrative da parte dei Comuni</p>
<p>1. <i>Il rilascio delle autorizzazioni e degli altri atti previsti dalla presente legge è di competenza del Comune competente per territorio. Il Comune è altresì competente alla vigilanza e al provvedimento sanzionatorio di cui all'articolo 180 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 (Approvazione del regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773 delle leggi di pubblica sicurezza).</i></p>	<p>“1. La segnalazione certificata di inizio attività (Scia) e la richiesta di autorizzazione, nei casi previsti dalla presente legge, sono presentate al SUAP del Comune territorialmente competente. Il Comune è altresì competente alla vigilanza e al provvedimento sanzionatorio di cui all'articolo 180 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 (Approvazione del regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773 delle leggi di pubblica sicurezza).</p>
<p>2. Le funzioni amministrative sono esercitate dal Comune in conformità ai criteri definiti sulla base delle direttive emanate dalla Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare.</p>	<p>2. Le funzioni amministrative sono esercitate dal Comune in conformità ai criteri definiti sulla base delle direttive emanate dalla Giunta regionale.”.</p>
<p>3. Le direttive di cui all'articolo 4, comma 2, sono oggetto di aggiornamento da parte della Giunta regionale, anche sulla base delle indicazioni fornite dalla Commissione regionale di cui all'articolo 4, comma 3.</p>	
<p>TITOLO II</p>	
<p>REQUISITI, TIPOLOGIA, AUTORIZZAZIONI</p>	
<p><i>Art. 6</i></p>	<p>Art. 47</p>
<p><i>Requisiti per l'esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande</i></p>	<p>Sostituzione dell'art. 6 della legge regionale n. 14 del 2003 1. L'articolo 6 della legge regionale n. 14 del 2003 è sostituito dal seguente:</p>
<p>(sostituita lettera c) del comma 2 e comma 5 da art. 3 L.R. 21 maggio 2007 n. 6)</p>	<p>“Art. 6 Requisiti per l'esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande</p>
<p>1. Non possono esercitare l'attività di somministrazione di alimenti e bevande coloro che non risultano in possesso dei requisiti morali di cui all'articolo 5, commi 2, 3 e 4 del</p>	<p>1. Non possono esercitare l'attività di somministrazione di alimenti e bevande coloro che non risultano in possesso dei</p>

<p>LEGGE REGIONALE 26 luglio 2003, n. 14 DISCIPLINA DELL'ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE (modificata dalla L.R. 21 maggio 2007 n. 6)</p>	<p>Progetto di legge d'iniziativa della Giunta regionaleogg. 5389 LEGGE COMUNITARIA REGIONALE PER IL 2014</p>
<p>decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 (Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'art. 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59). In caso di società, associazioni o organismi collettivi, tali requisiti devono essere posseduti dal legale rappresentante o altra persona delegata all'attività di somministrazione e da tutti i soggetti per i quali è previsto l'accertamento di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252 (Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia).</p>	<p>requisiti morali di cui all'articolo 71, commi 1 e 2, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 (Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno). In caso di società, associazioni o organismi collettivi, tali requisiti devono essere posseduti dal legale rappresentante o altra persona preposta all'attività di somministrazione e da tutti i soggetti per i quali è previsto l'accertamento di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252 (Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia). In caso di impresa individuale i requisiti morali di cui all'articolo 71, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 59 del 2010 devono essere posseduti dal titolare e dall'eventuale altra persona preposta all'attività di somministrazione.</p>
<p>2. L'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande è subordinato al possesso di uno dei seguenti requisiti professionali:</p>	<p>2. L'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande è subordinato al possesso di uno dei seguenti requisiti professionali:</p>
<p>a) avere frequentato con esito positivo un corso professionale per la somministrazione di alimenti e bevande istituito o riconosciuto dalla Regione Emilia-Romagna o da un'altra Regione o dalle Province autonome di Trento e Bolzano ovvero essere in possesso di un diploma di Istituto secondario o universitario attinente all'attività di preparazione e somministrazione di bevande e alimenti;</p>	<p>a) avere frequentato con esito positivo un corso professionale per la somministrazione di alimenti e bevande istituito o riconosciuto dalla Regione Emilia-Romagna o da un'altra Regione o dalle Province autonome di Trento e Bolzano ovvero essere in possesso di un diploma di Istituto secondario o universitario attinente all'attività di preparazione e somministrazione di bevande e alimenti;</p>
<p>b) avere esercitato in proprio, per almeno due anni nell'ultimo quinquennio, l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, o avere prestato la propria opera, per almeno due anni nell'ultimo quinquennio, presso imprese esercenti la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, in qualità di dipendente qualificato addetto alla somministrazione o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado dell'imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dall'iscrizione</p>	<p>b) avere esercitato in proprio, per almeno due anni, anche non continuativi, nell'ultimo decennio, l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, o avere prestato la propria opera, per almeno due anni nell'ultimo quinquennio, presso imprese esercenti la somministrazione</p>

<p>LEGGE REGIONALE 26 luglio 2003, n. 14 DISCIPLINA DELL'ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE (modificata dalla L.R. 21 maggio 2007 n. 6)</p>	<p>Progetto di legge d'iniziativa della Giunta regionaleogg. 5389 LEGGE COMUNITARIA REGIONALE PER IL 2014</p>
<p>all'INPS;</p>	<p>al pubblico di alimenti e bevande, in qualità di dipendente qualificato addetto alla somministrazione o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado dell'imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dall'iscrizione all'INPS;</p>
<p><i>c) di essere stato iscritto al registro esercenti il commercio di cui alla legge 11 giugno 1971, n. 426 (Disciplina del commercio), per attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande o alla sezione speciale del medesimo registro per la gestione di impresa turistica, salva cancellazione dal medesimo registro.</i></p>	<p>c) di essere stato iscritto al registro esercenti il commercio di cui alla legge 11 giugno 1971, n. 426 (Disciplina del commercio), per attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande o alla sezione speciale del medesimo registro per la gestione di impresa turistica, salva cancellazione dal medesimo registro.</p>
<p>3. In caso di società, associazione od organismi collettivi il possesso dei requisiti di cui al comma 2 è richiesto al legale rappresentante o altra persona delegata all'attività di somministrazione.</p>	<p>3. In caso di società, associazione od organismi collettivi il possesso dei requisiti di cui al comma 2 è richiesto al legale rappresentante o altra persona delegata all'attività di somministrazione. In caso di impresa individuale i requisiti di cui al comma 2 devono essere posseduti dal titolare o in alternativa dall'eventuale altra persona preposta all'attività di somministrazione.</p>
<p>4. La Giunta regionale stabilisce le modalità di organizzazione, la durata e le materie del corso professionale di cui al comma 2, lettera a), nonché i requisiti di accesso alle prove finali, garantendone l'effettuazione anche tramite rapporti convenzionali con soggetti idonei. A tale fine saranno considerate in via prioritaria le organizzazioni del commercio, del turismo e dei servizi ù rappresentative a livello regionale, gli enti da queste costituiti e le Camere di commercio. La Giunta stabilisce altresì i titoli di studio o altri requisiti validi ai fini della sussistenza del requisito di cui al comma 2, lettera a).</p>	<p>4. La Giunta regionale stabilisce le modalità di organizzazione, la durata e le materie del corso professionale di cui al comma 2, lettera a), nonché i requisiti di accesso alle prove finali, garantendone l'effettuazione anche tramite rapporti convenzionali con soggetti idonei. A tale fine saranno considerate in via prioritaria le organizzazioni del commercio, del turismo e dei servizi ù rappresentative a livello regionale, gli enti da queste costituiti e le Camere di commercio. La Giunta stabilisce altresì i titoli di studio o altri requisiti validi ai fini della sussistenza del requisito di cui al comma 2, lettera a).</p>

<p>LEGGE REGIONALE 26 luglio 2003, n. 14 DISCIPLINA DELL'ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE (modificata dalla L.R. 21 maggio 2007 n. 6)</p>	<p>Progetto di legge d'iniziativa della Giunta regionaleogg. 5389 LEGGE COMUNITARIA REGIONALE PER IL 2014</p>
<p>5. <i>Il requisito di cui al comma 2, lettera a), è valido altresì ai fini dell'esercizio dell'attività commerciale nel settore alimentare. L'esercizio di un'attività di commercio relativa al settore merceologico alimentare è consentito anche a chi è stato iscritto al registro degli esercenti il commercio di cui alla legge n. 426 del 1971, per uno dei gruppi merceologici individuati dall'articolo 12, comma 2, lettere a), b) e c), del decreto ministeriale 4 agosto 1988, n. 375, salva cancellazione dal medesimo registro.</i></p>	<p>5. Il requisito di cui al comma 2, lettera a), è valido altresì ai fini dell'esercizio dell'attività commerciale nel settore alimentare. L'esercizio di un'attività di commercio relativa al settore merceologico alimentare è consentito anche a chi è stato iscritto al registro degli esercenti il commercio di cui alla legge n. 426 del 1971, per uno dei gruppi merceologici individuati dall'articolo 12, comma 2, lettere a), b) e c), del decreto ministeriale 4 agosto 1988, n. 375, salva cancellazione dal medesimo registro.</p>
<p>6. Ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea ed alle società costituite in conformità con la legislazione di uno Stato membro dell'Unione europea ed aventi la sede sociale, l'amministrazione centrale o il centro di attività principale all'interno dell'Unione europea, si applica quanto previsto dal decreto legislativo 20 settembre 2002, n. 229 (Attuazione della direttiva 1999/42/CE che istituisce un meccanismo di riconoscimento delle qualifiche per le attività professionali disciplinate dalle direttive di liberalizzazione e dalle direttive recanti misure transitorie e che completa il sistema generale di riconoscimento delle qualifiche).</p>	<p>6. Ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea che intendono esercitare l'attività di somministrazione di alimenti e bevande nel territorio regionale si applica quanto previsto dal decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 (Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania)".</p>
	<p>7. Il titolare di una attività di somministrazione di alimenti e bevande o di un pubblico esercizio può affidare la gestione di uno o più reparti, per un periodo di tempo convenuto, ad un soggetto in possesso dei requisiti di cui al presente articolo, a seguito di presentazione della SCIA al Suap del Comune territorialmente competente. La SCIA deve essere presentata altresì in caso di cessazione della gestione.</p>
	<p>8. Il titolare, qualora non abbia provveduto alla presentazione della SCIA di cui al comma 7, risponde in proprio dell'attività esercitata dal gestore.</p>

<p>LEGGE REGIONALE 26 luglio 2003, n. 14 DISCIPLINA DELL'ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE (modificata dalla L.R. 21 maggio 2007 n. 6)</p>	<p>Progetto di legge d'iniziativa della Giunta regionaleogg. 5389 LEGGE COMUNITARIA REGIONALE PER IL 2014</p>
	<p>9. Il reparto affidato in gestione deve presentare un collegamento strutturale con l'esercizio ove il reparto è collocato e non avere un accesso autonomo.”.</p>
<p><i>Art. 7</i></p>	
<p><i>Tipologia degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande</i></p>	
<p>1. Gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande sono costituiti da un'unica tipologia così definita: esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione.</p>	
<p>2. Il Comune può interdire l'attività di somministrazione di bevande alcoliche in relazione a comprovate esigenze di interesse pubblico.</p>	
<p>3. Gli esercizi di cui al presente articolo hanno facoltà di vendere per asporto i prodotti oggetto dell'attività.</p>	
<p><i>Art. 8</i></p>	<p>Art. 48 Sostituzione dell'art. 8 della legge regionale n. 14 del 2003</p>
<p><i>Esercizi di somministrazione di alimenti e bevande</i></p>	<p>1. L'articolo 8 della legge regionale n. 14 del 2003 è sostituito dal seguente:</p>
	<p>“Art. 8 Esercizi di somministrazione di alimenti e bevande</p>
<p>1. L'apertura, il trasferimento di sede e l'ampliamento della superficie di somministrazione degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande sono soggetti ad autorizzazione rilasciata dal Comune competente per territorio.</p>	<p>1. All'apertura, al trasferimento di sede ed all'ampliamento di superficie degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico nelle zone sottoposte a tutela, nonché all'apertura, al trasferimento di sede ed all'ampliamento di superficie negli altri casi, ed al trasferimento della gestione o della titolarità degli esercizi in ogni caso si applicano i commi 1 e 2 dell'articolo 64 del decreto legislativo n. 59 del 2010.</p>
<p>2. L'autorizzazione all'apertura ha natura personale ed il suo rilascio è subordinato all'accertamento dei requisiti morali e professionali di cui all'articolo 6, commi 1, 2 e 3, nonché al rispetto dei criteri stabiliti dai Comuni ai sensi dell'articolo 4, comma 2. L'autorizzazione ha la durata di cui all'articolo 14, comma 1, ed è soggetta a decadenza, sospensione e revoca nei casi di cui all'articolo 15.</p>	<p>2. La Scia deve attestare il possesso dei requisiti di cui al comma 1 dell'articolo 4, di cui al comma 5 del presente articolo e di quelli previsti all'articolo 6.</p>

<p>LEGGE REGIONALE 26 luglio 2003, n. 14 DISCIPLINA DELL'ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE (modificata dalla L.R. 21 maggio 2007 n. 6)</p>	<p>Progetto di legge d'iniziativa della Giunta regionaleogg. 5389 LEGGE COMUNITARIA REGIONALE PER IL 2014</p>
<p>3. Il Comune adotta le norme sul procedimento concernente le domande relative agli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, stabilisce il termine, comunque non superiore ai sessanta giorni dalla data di ricevimento, entro il quale le domande devono ritenersi accolte qualora non venga comunicato il provvedimento di diniego, nonché tutte le altre norme atte ad assicurare trasparenza e snellezza dell'azione amministrativa e la partecipazione al procedimento ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).</p>	<p>3. La segnalazione deve essere redatta sul modello approvato con atto della Giunta regionale, che stabilisce altresì la documentazione da allegare alla segnalazione.</p>
<p>4. Il Comune può stabilire i casi in cui l'autorizzazione per lo svolgimento di attività di cui all'articolo 4, comma 5, nonché per il trasferimento di sede e l'ampliamento di superficie di tutti gli esercizi della presente legge è sostituita da denuncia di inizio attività ai sensi dell'articolo 19 della legge n. 241 del 1990. In tali casi il Comune determina le modalità di effettuazione della denuncia.</p>	<p>4. E' subordinata alla segnalazione certificata di inizio attività ai sensi dell'articolo 19 della legge n. 241 del 1990 anche l'attività di somministrazione di alimenti e bevande riservata ai soggetti di cui all'articolo 4, comma 3, fatta salva la normativa di settore.</p>
<p>5. È fatto obbligo a tutti i soggetti che svolgono attività di somministrazione di alimenti e bevande di esercitarla nel rispetto delle vigenti norme, prescrizioni e autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica, igienico-sanitaria e di inquinamento acustico, sulla destinazione d'uso dei locali e degli edifici, nonché delle norme in materia di sicurezza e prevenzione incendi e, qualora trattasi di esercizi aperti al pubblico, di sorvegliabilità.</p>	<p>5. È fatto obbligo a tutti i soggetti che svolgono attività di somministrazione di alimenti e bevande di esercitarla nel rispetto delle vigenti norme, prescrizioni e autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica, igienico-sanitaria e di inquinamento acustico, sulla destinazione d'uso dei locali e degli edifici, nonché delle norme in materia di sicurezza e prevenzione incendi e, qualora trattasi di esercizi aperti al pubblico, di sorvegliabilità.</p>
<p>6. Il rispetto delle disposizioni di cui al comma 5 è richiesto ai fini dell'esercizio dell'attività, che rimane precluso in assenza di esso, ma non condiziona il rilascio dell'autorizzazione. Entro centottanta giorni dal rilascio dell'autorizzazione, salvo proroga in caso di comprovata necessità e comunque prima di dare inizio all'attività di somministrazione, il titolare deve porsi in regola con le vigenti norme, prescrizioni, autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica e igienico-sanitaria nonché con quelle sulla destinazione d'uso dei locali e degli edifici, prevenzione incendi e sicurezza e, qualora si tratti di esercizi aperti al pubblico, sorvegliabilità. Il Comune accerta l'adeguata sorvegliabilità anche nel caso di locali oggetto di ampliamento o di modifiche strutturali. È fatta salva la possibilità per il Comune di prevedere l'obbligo del possesso dei requisiti di cui al comma 5 al momento del rilascio dell'autorizzazione.</p>	<p>6. Nelle zone soggette a tutela il rispetto delle disposizioni di cui al comma 5 è richiesto ai fini dell'esercizio dell'attività, che rimane precluso in assenza di esso, ma non condiziona il rilascio dell'autorizzazione, nei casi in cui essa sia prevista. Entro centottanta giorni dal rilascio dell'autorizzazione, salvo proroga in caso di comprovata necessità e comunque prima di dare inizio all'attività di somministrazione, il titolare deve porsi in regola con le vigenti norme, prescrizioni, autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica e igienico-sanitaria nonché con quelle sulla destinazione d'uso dei locali</p>

<p>LEGGE REGIONALE 26 luglio 2003, n. 14 DISCIPLINA DELL'ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE (modificata dalla L.R. 21 maggio 2007 n. 6)</p>	<p>Progetto di legge d'iniziativa della Giunta regionaleogg. 5389 LEGGE COMUNITARIA REGIONALE PER IL 2014</p>
	<p>e degli edifici, prevenzione incendi e sicurezza e, qualora si tratti di esercizi aperti al pubblico, sorvegliabilità. Il Comune accerta l'adeguata sorvegliabilità anche nel caso di locali oggetto di ampliamento o di modifiche strutturali. È fatta salva la possibilità per il Comune di prevedere l'obbligo del possesso dei requisiti di cui al comma 5 al momento del rilascio dell'autorizzazione.”.</p>
<p><i>Art. 9</i></p>	<p>Art. 49 Modifiche all'art. 9 della legge regionale n. 14 del 2003</p>
<p><i>Attività non soggette ad autorizzazione</i></p>	<p>1. La rubrica dell'articolo 9 della legge regionale n. 14 del 2003 è sostituita dalla seguente: “Attività non soggette ad autorizzazione o a scia”.</p>
<p>1. Non sono soggette alle autorizzazioni di cui all'articolo 8 le attività disciplinate da questa legge svolte direttamente, nei limiti dei loro compiti istituzionali e senza fini di lucro, da ospedali, case di cura, case per esercizi spirituali, asili infantili, scuole, case di riposo, caserme, stabilimenti delle forze dell'ordine, strutture d'accoglienza per immigrati o rifugiati e altre simili strutture di accoglienza o sostegno.</p>	<p>2. Al comma 1 dell'articolo 9 le parole “Non sono soggette alle autorizzazioni di cui all'articolo 8” sono sostituite dalle seguenti “Non sono soggette ad autorizzazioni, né a Scia”.</p>
<p><i>Art. 10</i></p>	<p>Art. 50 Sostituzione dell'art. 10 della legge regionale n. 14 del 2003</p>
<p><i>Autorizzazioni temporanee</i></p>	<p>1. L'articolo 10 della legge regionale n. 14 del 2003 è sostituito dal seguente:</p>
	<p>“Art. 10 Attività temporanee</p>
<p>1. In occasione di fiere, feste, mercati o di altre riunioni straordinarie di persone, l'attività temporanea di somministrazione è soggetta a autorizzazione rilasciata dal Comune in cui l'attività si svolge. Essa può essere svolta soltanto per il periodo di svolgimento delle predette manifestazioni e per i locali o luoghi cui si riferiscono e se il richiedente risulta in possesso di requisiti di cui all'articolo 6, commi 1, 2 e 3 o se designa un responsabile in possesso di medesimi requisiti, incaricato di seguire direttamente lo svolgimento della manifestazione.</p>	<p>1. In occasione di fiere, feste, sagre, mercati o di altre riunioni straordinarie di persone, l'attività temporanea di somministrazione è soggetta a segnalazione certificata di inizio attività presentata al Comune in cui l'attività si svolge, ai sensi dell'articolo 19 della legge n. 241 del 1990. Nelle zone sottoposte a tutela l'attività temporanea è soggetta ad autorizzazione rilasciata dal Comune territorialmente</p>

<p>LEGGE REGIONALE 26 luglio 2003, n. 14 DISCIPLINA DELL'ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE (modificata dalla L.R. 21 maggio 2007 n. 6)</p>	<p>Progetto di legge d'iniziativa della Giunta regionaleogg. 5389 LEGGE COMUNITARIA REGIONALE PER IL 2014</p>
	<p>competente. L'attività temporanea può essere esercitata soltanto per il periodo di svolgimento delle predette manifestazioni e per i locali o luoghi cui si riferiscono e se il richiedente risulta in possesso di requisiti di cui all'articolo 6, commi 1, 2 e 3 o se designa un responsabile in possesso di medesimi requisiti, incaricato di seguire direttamente lo svolgimento della manifestazione.</p>
<p>2. Per l'esercizio dell'attività di somministrazione di cui al comma 1 si osservano le disposizioni di cui all'articolo 8, comma 5, con esclusione di quelle relative alla destinazione d'uso dei locali e degli edifici.</p>	<p>2. Per l'esercizio dell'attività di somministrazione di cui al comma 1 si osservano le disposizioni di cui all'articolo 8, comma 5, con esclusione di quelle relative alla destinazione d'uso dei locali e degli edifici.</p>
<p>3. Per lo svolgimento delle attività di somministrazione svolte in forma temporanea, nell'ambito di manifestazioni a carattere religioso, benefico, solidaristico, sociale o politico, sono richiesti esclusivamente i requisiti morali di cui all'articolo 6, comma 1, nonché il rispetto delle norme igienico-sanitarie e in materia di sicurezza.</p>	<p>3. Le attività di somministrazione svolte in forma temporanea, nell'ambito di manifestazioni a carattere religioso, benefico, solidaristico, sociale o politico, sono soggette a segnalazione certificata di inizio attività ai sensi dell'articolo 41 del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5 (Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo) e per esse sono richiesti esclusivamente i requisiti morali di cui all'articolo 6, comma 1, nonché il rispetto delle norme igienico-sanitarie ed in materia di sicurezza.</p>
<p>4. Le autorizzazioni temporanee non possono avere una durata superiore a trenta giorni consecutivi.</p>	<p>4. Il Comune definisce le modalità di svolgimento delle attività di somministrazione di alimenti e bevande in forma temporanea che comunque non possono avere durata superiore a trenta giorni consecutivi.</p>
<p>5. Le attività di somministrazione svolte in forma occasionale e completamente gratuite non sono soggette alle disposizioni della presente legge, salvo il rispetto delle norme igienico-sanitarie.</p>	<p>5. Le attività di somministrazione svolte in forma occasionale e completamente gratuite non sono soggette alle disposizioni della presente legge, salvo il rispetto delle norme igienico-sanitarie.”.</p>
<p><i>Art. 11</i></p>	<p>Art. 51 Modifiche all'art. 11 della legge regionale n. 14 del 2003</p>

<p>LEGGE REGIONALE 26 luglio 2003, n. 14 DISCIPLINA DELL'ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE (modificata dalla L.R. 21 maggio 2007 n. 6)</p>	<p>Progetto di legge d'iniziativa della Giunta regionaleogg. 5389 LEGGE COMUNITARIA REGIONALE PER IL 2014</p>
<p><i>Disposizioni per i distributori automatici</i></p>	
<p>1. L'installazione di distributori automatici per la somministrazione di alimenti e bevande in locali esclusivamente adibiti a tale attività e all'uopo attrezzati è soggetta alle disposizioni concernenti l'autorizzazione degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di cui all'articolo 8.</p>	<p>1. Al comma 1 dell'articolo 11 della legge regionale n. 14 del 2003 le parole: "concernenti l'autorizzazione degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di cui all'articolo 8" sono sostituite dalle seguenti: "della presente legge".</p>
<p>2. Nei casi diversi da quelli indicati dal comma 1 si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 114 del 1998.</p>	
	<p>2. Il comma 3 dell'articolo 11 della legge regionale n. 14 del 2003 è sostituito dal seguente:</p>
<p>3. È vietata la somministrazione di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione.</p>	<p>"3. La somministrazione e la vendita di bevande alcoliche è soggetta alle limitazioni stabilite dalle disposizioni statali vigenti in materia."</p>
<p><i>Art. 12</i></p>	<p>Art. 52 Modifiche all'art. 12 della legge regionale n. 14 del 2003</p>
<p><i>Esercizio attività accessorie</i></p>	
<p>1. Fermo restando il rispetto delle disposizioni previste dalle leggi di settore, le autorizzazioni di cui all'articolo 8 abilitano all'installazione e all'uso di apparecchi radiotelevisivi ed impianti in genere per la diffusione sonora e di immagini, semprechè i locali non siano appositamente allestiti in modo da configurare lo svolgimento di un'attività di pubblico spettacolo o intrattenimento.</p>	<p>1. Al comma 1 dell'articolo 12 le parole: "le autorizzazioni" sono sostituite dalle parole: "i titoli".</p>
<p>2. Le stesse autorizzazioni di cui al comma 1 abilitano, inoltre, all'effettuazione di piccoli trattenimenti musicali senza ballo in sale con capienza e afflusso non superiore a cento persone dove la clientela acceda per la consumazione, senza l'apprestamento di elementi atti a trasformare l'esercizio in locale di pubblico spettacolo o trattenimento e senza il pagamento di biglietto di ingresso o di aumento nei costi delle consumazioni. È comunque fatto salvo il rispetto delle disposizioni vigenti ed in particolare, quelle in materia di sicurezza, di prevenzione incendi e di inquinamento acustico.</p>	<p>2. Al comma 2 dell'articolo 12 le parole: "Le stesse autorizzazioni" sono sostituite dalle parole: "Gli stessi titoli".</p>
<p>3. I Comuni definiscono le caratteristiche e le modalità di svolgimento dei trattenimenti ai fini dell'applicazione del comma 2.</p>	
<p><i>Art. 13</i></p>	<p>Art. 53 Modifiche all'art. 13 della legge regionale n. 14 del 2003</p>
<p><i>Subingresso</i></p>	
	<p>1. Il comma 1 dell'articolo 13 è sostituito dal seguente:</p>

<p>LEGGE REGIONALE 26 luglio 2003, n. 14 DISCIPLINA DELL'ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE (modificata dalla L.R. 21 maggio 2007 n. 6)</p>	<p>Progetto di legge d'iniziativa della Giunta regionaleogg. 5389 LEGGE COMUNITARIA REGIONALE PER IL 2014</p>
<p>1. Il trasferimento della gestione o della titolarità di un esercizio di somministrazione di alimenti e bevande per atto tra vivi o a causa di morte comporta la cessione dell'autorizzazione all'avente causa e la decadenza della medesima in capo al cedente, sempre che sia provato l'effettivo trasferimento dell'attività e che il subentrante sia in possesso dei requisiti di cui all'articolo 6, commi 1, 2 e 3.</p>	<p>“1. Al trasferimento della gestione o della titolarità di un esercizio di somministrazione di alimenti e bevande per atto tra vivi o a causa di morte si applica la disciplina di cui all'articolo 64, comma 4, del decreto legislativo n. 59 del 2010.”.</p>
<p>2. Nel caso di subingresso per causa di morte, il possesso dei requisiti di cui all'articolo 6, commi 1, 2 e 3, deve essere dimostrato entro sei mesi dalla morte del titolare dell'attività, salvo proroga in comprovati casi di forza maggiore.</p>	
<p>3. Il subingresso in proprietà o in gestione dell'attività è soggetto a denuncia di inizio attività ai sensi dell'articolo 19 della legge n. 241 del 1990 al Comune in cui ha sede l'esercizio e può non implicare il rilascio di una nuova autorizzazione all'esercizio dell'attività.</p>	<p>2. Il comma 3 dell'articolo 13 è abrogato.</p>
<p style="text-align: center;"><i>Art. 14</i></p>	<p style="text-align: center;">Art. 54 Sostituzione dell'art. 14 della legge regionale n. 14 del 2003</p>
<p style="text-align: center;"><i>Durata delle autorizzazioni</i></p>	<p>1. L'articolo 14 della legge regionale 14 del 2003 è sostituito dal seguente:</p>
	<p style="text-align: center;">“Art. 14 Durata delle autorizzazioni e della SCIA</p>
<p>1. Le autorizzazioni per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande sono rilasciate a tempo indeterminato e si riferiscono esclusivamente ai locali e alle aree in esse indicati; in ogni momento possono essere effettuate verifiche in ordine al permanere dei requisiti soggettivi e oggettivi.</p>	<p>1. Le autorizzazioni e la scia abilitano all'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande a tempo indeterminato e si riferiscono esclusivamente ai locali e alle aree in esse indicati; in ogni momento possono essere effettuate verifiche in ordine al permanere dei requisiti soggettivi e oggettivi.</p>
<p>2. Nelle autorizzazioni stagionali di cui all'articolo 4, comma 7, sono indicati il periodo o i periodi nei quali è consentito, nel corso dell'anno, l'esercizio dell'attività.</p>	<p>2. Nella scia e nell'autorizzazione stagionale deve essere indicato il periodo nei quali è consentito, nel corso dell'anno, l'esercizio dell'attività. La modifica del periodo negli anni successivi al primo deve avvenire con semplice comunicazione.</p>
<p>3. Le autorizzazioni temporanee di cui all'articolo 10 sono rilasciate con validità limitata alla durata della manifestazione.</p>	<p>3. La scia per le attività temporanee di cui all'articolo 10 ha efficacia limitata alla durata della manifestazione.”.</p>

<p>LEGGE REGIONALE 26 luglio 2003, n. 14 DISCIPLINA DELL'ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE (modificata dalla L.R. 21 maggio 2007 n. 6)</p>	<p>Progetto di legge d'iniziativa della Giunta regionaleogg. 5389 LEGGE COMUNITARIA REGIONALE PER IL 2014</p>
<p><i>Art. 15</i></p>	<p>Art. 55 Sostituzione dell'art. 15 della legge regionale n. 14 del 2003</p>
<p><i>Decadenza, sospensione e revoca delle autorizzazioni</i></p>	<p>1. L'articolo 15 della legge regionale n. 14 del 2003 è sostituito dal seguente:</p>
<p>(sostituito comma 2 e soppressa lettera c) del comma 3 da art. 3 L.R. 21 maggio 2007 n. 6)</p>	<p>"Art. 15 Decadenza, sospensione e revoca dei titoli abilitativi</p>
<p>1. Le autorizzazioni di cui all'articolo 8 decadono:</p>	<p>1. I titoli abilitativi di cui all'articolo 8 decadono:</p>
<p>a) quando il titolare dell'autorizzazione, salvo proroga in caso di comprovata necessità e su motivata istanza, non attivi l'esercizio entro centottanta giorni dalla data del suo rilascio ovvero sospenda l'attività per un periodo superiore a dodici mesi;</p>	<p>a) quando il titolare del titolo abilitativo sospenda l'attività per un periodo superiore a dodici mesi oppure, nel caso di attività soggetta ad autorizzazione, qualora il titolare, salvo proroga in caso di comprovata necessità e su motivata istanza, non attivi l'esercizio entro centottanta giorni dalla data del suo rilascio;</p>
<p>b) quando il titolare dell'autorizzazione non risulti ù in possesso dei requisiti di cui all'articolo 6, commi 1, 2 e 3;</p>	<p>b) quando il titolare del titolo abilitativo non risulti più in possesso dei requisiti di cui all'articolo 6, commi 1, 2 e 3;</p>
<p>c) quando, in caso di subingresso, il cessionario non avvii l'attività entro sei mesi, salvo comprovati casi di forza maggiore.</p>	<p>c) quando, in caso di subingresso, il cessionario non avvii l'attività entro sei mesi, salvo comprovati casi di forza maggiore.</p>
<p>2. Le autorizzazioni di cui all'articolo 8 possono essere sospese quando venga meno la sorvegliabilità dei locali. L'attività è sospesa per una durata non inferiore a tre giorni e non superiore a novanta giorni, termine entro il quale, salvo proroga in caso di comprovata necessità e previa motivata istanza, il titolare può riprendere l'attività, ripristinati i requisiti mancanti. L'attività è sospesa fino a tre giorni nel caso in cui l'esercente non rispetti gli orari e le indicazioni operative decise dai Comuni per la tutela degli abitati delle aree limitrofe.</p>	<p>2. I titoli abilitativi di cui all'articolo 8 possono essere sospesi quando venga meno la sorvegliabilità dei locali. L'attività è sospesa per una durata non inferiore a tre giorni e non superiore a novanta giorni, termine entro il quale, salvo proroga in caso di comprovata necessità e previa motivata istanza, il titolare può riprendere l'attività, ripristinati i requisiti mancanti. L'attività è sospesa fino a tre giorni nel caso in cui l'esercente non rispetti le indicazioni operative decise dai Comuni per la tutela degli abitati delle aree limitrofe.</p>

<p>LEGGE REGIONALE 26 luglio 2003, n. 14 DISCIPLINA DELL'ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE (modificata dalla L.R. 21 maggio 2007 n. 6)</p>	<p>Progetto di legge d'iniziativa della Giunta regionaleogg. 5389 LEGGE COMUNITARIA REGIONALE PER IL 2014</p>
<p>3. Le autorizzazioni di cui all'articolo 8 possono essere revocate:</p>	<p>3. Può essere disposto il divieto di prosecuzione dell'attività e contestualmente la revoca del provvedimento di autorizzazione nei casi in cui questo sia previsto:</p>
<p>a) quando il titolare dell'autorizzazione non osservi i provvedimenti di sospensione dell'autorizzazione o non ripristini i requisiti mancanti nei termini previsti;</p>	<p>a) quando il titolare del titolo abilitativo non osservi i provvedimenti di sospensione o non ripristini i requisiti mancanti nei termini previsti;</p>
<p>b) nei casi stabiliti dal Comune per motivi di pubblico interesse;</p>	<p>b) nei casi stabiliti dal Comune per motivi di pubblico interesse.”.</p>
<p>c) <i>abrogata.</i></p>	
<p style="text-align: center;"><i>Art. 16</i></p>	<p style="text-align: center;">Art. 56 Sostituzione dell'art. 16 della legge regionale n. 14 del 2003</p>
<p style="text-align: center;"><i>Orari degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande</i></p>	<p>1. L'articolo 16 della legge regionale n. 14 del 2003 è sostituito dal seguente:</p>
	<p style="text-align: center;">“Art. 16 Orari degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande</p>
<p>1. Gli orari di apertura e di chiusura degli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande sono rimessi alla libera determinazione degli esercenti nel rispetto del monte orario giornaliero minimo stabilito dal Comune.</p>	<p>1. Gli orari di apertura e di chiusura degli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande sono rimessi alla libera determinazione degli esercenti.</p>
<p>2. Il Comune può fissare, sentite le organizzazioni del commercio, del turismo e dei servizi, le associazioni dei consumatori e le organizzazioni sindacali ù rappresentative a livello provinciale, fasce orarie di apertura e chiusura, in ragione delle diverse esigenze e caratteristiche delle zone.</p>	<p>2. Gli esercenti devono rispettare l'orario prescelto e devono rendere noto al pubblico, anche durante il periodo di chiusura, l'orario di effettiva apertura e chiusura mediante cartelli o altri mezzi idonei di informazione.”.</p>
<p>3. Gli esercenti devono rispettare l'orario prescelto e devono rendere noto al pubblico, anche durante il periodo di chiusura, l'orario di effettiva apertura e chiusura mediante cartelli o altri mezzi idonei di informazione.</p>	
<p>4. Gli esercenti devono comunicare preventivamente al Comune l'orario prescelto. I Comuni stabiliscono le modalità e i tempi della comunicazione.</p>	
<p style="text-align: center;"><i>Art. 17</i></p>	<p style="text-align: center;">Art. 57</p>

<p>LEGGE REGIONALE 26 luglio 2003, n. 14 DISCIPLINA DELL'ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE (modificata dalla L.R. 21 maggio 2007 n. 6)</p>	<p>Progetto di legge d'iniziativa della Giunta regionale ogg. 5389 LEGGE COMUNITARIA REGIONALE PER IL 2014</p>
	<p>Sostituzione dell'art. 17 della legge regionale n. 14 del 2003</p>
<p><i>Chiusura temporanea degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande</i></p>	<p>1. L'articolo 17 della legge regionale n. 14 del 2003 è sostituito dal seguente:</p>
	<p style="text-align: center;">“Art. 17 Chiusura temporanea degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande</p>
<p>1. La chiusura temporanea degli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande è comunicata al pubblico mediante l'esposizione di apposito cartello leggibile dall'esterno e, se di durata superiore a trenta giorni consecutivi, anche al Comune, fatta salva l'osservanza dei turni di apertura di cui al comma 2.</p>	<p>1. La chiusura temporanea degli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande è comunicata al pubblico mediante l'esposizione di apposito cartello leggibile dall'esterno e, se di durata superiore a trenta giorni consecutivi, anche al Comune.</p>
<p>2. Il Comune, al fine di assicurare all'utenza idonei livelli di servizio, può predisporre, sentite le organizzazioni del commercio, del turismo e dei servizi, le associazioni dei consumatori e le organizzazioni sindacali ù rappresentative a livello comunale, programmi di apertura per turno degli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande. Gli esercenti sono tenuti a osservare i turni predisposti e a rendere noto al pubblico, anche durante il periodo di chiusura, il proprio turno, mediante l'esposizione di un apposito cartello leggibile dall'esterno dell'esercizio.</p>	<p>2. Le disposizioni di cui al comma precedente non si applicano agli esercizi di cui all'articolo 4, comma 3, della presente legge nonché ai circoli di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 235 del 2001.”.</p>
<p>3. Gli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande possono, a discrezione del titolare, osservare una o ù giornate di riposo settimanale che debbono essere indicate nel cartello di esposizione degli orari.</p>	
<p>4. Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano agli esercizi di cui all'articolo 4, comma 5, della presente legge nonché ai circoli di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 235 del 2001.</p>	
<p style="text-align: center;"><i>Art. 18</i></p>	<p style="text-align: center;">Art. 58</p>
<p style="text-align: center;"><i>Pubblicità dei prezzi</i></p>	<p style="text-align: center;">Modifiche all'art. 18 della legge regionale n. 14 del 2003</p>
<p>1. Per i prodotti destinati alla vendita per asporto, esposti nelle vetrine, su banco di vendita o in altro luogo visibile al pubblico si devono rispettare le norme in materia di pubblicità dei prezzi di cui al decreto legislativo n. 114 del 1998 e al decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 84 (Attuazione della direttiva 98/6/CE relativa alla protezione dei consumatori in materia di indicazione dei prezzi offerti ai medesimi).</p>	<p>1. Al comma 1 dell'articolo 18 della legge regionale n. 14 del 2003 le parole: “decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 84 (Attuazione della direttiva 98/6/CE relativa alla protezione dei consumatori in materia di indicazione dei prezzi offerti ai medesimi)” sono sostituite dalle parole: “decreto legislativo 6</p>

<p>LEGGE REGIONALE 26 luglio 2003, n. 14 DISCIPLINA DELL'ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE (modificata dalla L.R. 21 maggio 2007 n. 6)</p>	<p>Progetto di legge d'iniziativa della Giunta regionaleogg. 5389 LEGGE COMUNITARIA REGIONALE PER IL 2014</p>
	<p>settembre 2005, n. 206 (Codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229)".</p>
<p>2. I prodotti confezionati all'origine sui quali il prezzo di vendita si trovi già impresso in maniera chiara e con caratteri ben leggibili sono esclusi dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1.</p>	
<p>3. Per i prodotti destinati alla somministrazione, l'obbligo di esposizione dei prezzi è assolto:</p>	
<p>a) per quanto concerne le bevande, mediante esposizione, all'interno dell'esercizio, di apposita tabella;</p>	
<p>b) per quanto concerne gli alimenti, con le stesse modalità di cui alla lettera a), cui si aggiunge, per le attività di ristorazione, l'obbligo di esposizione della tabella anche all'esterno dell'esercizio o comunque leggibile dall'esterno.</p>	
<p>4. Qualora, nell'ambito dell'esercizio, sia effettuato il servizio al tavolo, il listino dei prezzi deve essere posto a disposizione dei clienti prima dell'ordinazione e deve inoltre indicare l'eventuale componente del servizio.</p>	
<p>5. Le modalità prescelte debbono essere tali da rendere il prezzo chiaramente e facilmente comprensibile al pubblico, anche per quanto concerne eventuali aggiunte attribuibili al servizio.</p>	
<p>6. Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano ai circoli di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 235 del 2001, nonché alle altre attività di cui all'articolo 4, comma 5 della presente legge individuate dal Comune.</p>	<p>2. Al comma 6 dell'articolo 18 le parole: "articolo 4, comma 5" sono sostituite dalle parole: "articolo 4, comma 3".</p>
<p><i>Art. 19</i></p>	<p>Art. 59 Modifiche all'art. 19 della legge regionale n. 14 del 2003</p>
<p><i>Sanzioni</i></p>	
<p>1. A chiunque eserciti l'attività di somministrazione di alimenti e bevande senza la prescritta autorizzazione o altro titolo autorizzativo, ovvero quando questa sia stata revocata o sospesa o decaduta ovvero senza i requisiti di cui all'articolo 6, commi 1, 2 e 3, si applica la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 17 bis, comma 1, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.</p>	<p>1. Al comma 1 dell'articolo 19 della legge regionale n. 14 del 2003 le parole: "o altro titolo autorizzativo, ovvero quando questa sia stata revocata o sospesa o decaduta" sono sostituite dalle parole: "o altro titolo abilitativo ovvero quando questi siano stati revocati o sospesi o decaduti".</p>
<p>2. Per ogni altra violazione alle disposizioni della presente legge, si applica la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 17 bis, comma 3, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.</p>	
<p>3. Nelle fattispecie di cui ai commi 1 e 2, si applicano le disposizioni di cui agli articoli</p>	

<p>LEGGE REGIONALE 26 luglio 2003, n. 14 DISCIPLINA DELL'ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE (modificata dalla L.R. 21 maggio 2007 n. 6)</p>	<p>Progetto di legge d'iniziativa della Giunta regionaleogg. 5389 LEGGE COMUNITARIA REGIONALE PER IL 2014</p>
<p>17 ter e 17 quater del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza</p>	
<p>4. Il procedimento per l'applicazione delle sanzioni è regolato dalla legge regionale 28 aprile 1984, n. 21 (Disciplina dell'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale).</p>	
<p>5. Il Comune è competente a ricevere il rapporto di cui all'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), applica le sanzioni amministrative ed introita i proventi.</p>	
<p style="text-align: center;">TITOLO III</p>	
<p style="text-align: center;">DISPOSIZIONI TRANSITORIE E NORME FINALI</p>	
<p style="text-align: center;"><i>Art. 20</i></p>	
<p style="text-align: center;"><i>Norme transitorie</i></p>	
<p>1. I Comuni, entro un anno dall'entrata in vigore delle direttive di cui all'articolo 4, comma 2, stabiliscono, sentito il parere delle associazioni del commercio, del turismo e dei servizi e delle associazioni dei consumatori, maggiormente rappresentative a livello provinciale, i criteri ai fini del rilascio delle nuove autorizzazioni e di quelle relative al trasferimento di sede.</p>	
<p>2. Fino alla definizione dei criteri di cui al comma 1 e comunque non oltre il termine previsto per la loro adozione si applicano, ai fini del rilascio delle autorizzazioni, i parametri numerici di cui all'articolo 2 della legge 5 gennaio 1996, n. 25 (Differimento di termini previsti da disposizioni legislative nel settore delle attività produttive ed altre disposizioni urgenti in materia), semprechè assunti prima dell'entrata in vigore della presente legge.</p>	
<p>3. I titolari di un'autorizzazione ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 287 del 1991, previo aggiornamento dell'autorizzazione sanitaria, hanno diritto ad estendere la propria attività secondo quanto previsto all'articolo 7, comma 1 della presente legge senza che risulti necessaria la conversione del titolo autorizzatorio.</p>	
<p>4. Il titolare di autorizzazioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettere a) b) e d), della legge n. 287 del 1991, per uno stesso esercizio ha diritto, sussistendone le condizioni, di attivare in locali diversi o cedere, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, i diversi rami d'azienda e il subentrante ha diritto all'intestazione della relativa autorizzazione.</p>	
<p>5. Il requisito professionale di cui all'articolo 6, comma 2, è riconosciuto a coloro che all'entrata in vigore della presente legge risultino aver avanzato domanda di iscrizione al Registro degli esercenti il commercio (REC), purché in possesso dei requisiti previsti ai fini dell'iscrizione.</p>	

<p>LEGGE REGIONALE 26 luglio 2003, n. 14 DISCIPLINA DELL'ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE (modificata dalla L.R. 21 maggio 2007 n. 6)</p>	<p>Progetto di legge d'iniziativa della Giunta regionaleogg. 5389 LEGGE COMUNITARIA REGIONALE PER IL 2014</p>
<p>6. Coloro che all'entrata in vigore della presente legge risultino titolari da due anni di una autorizzazione comunale di cui all'articolo 14 della legge regionale n. 26 del 1994 per la somministrazione di pasti e bevande hanno diritto al rilascio dell'autorizzazione di pubblico esercizio, non trasferibile, purché in possesso dei requisiti prescritti e fatte salve eventuali limitazioni discendenti dalla normativa urbanistica o edilizia.</p>	
<p><i>Art. 21</i></p>	
<p><i>Norme finali</i></p>	
<p>1. A seguito dell'entrata in vigore della presente legge cessa di avere diretta applicazione nella Regione Emilia-Romagna la legge n. 287 del 1991, fatti salvi l'articolo 4, comma 2, con riferimento alle autorizzazioni di cui all'articolo 8 della presente legge e l'articolo 9.</p>	
<p>2. Sono fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 152 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 (Approvazione del regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773 delle leggi di pubblica sicurezza), come modificato dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 28 maggio 2001, n. 311 (Regolamento per la semplificazione dei procedimenti relativi ad autorizzazioni per lo svolgimento di attività disciplinate dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza nonché al riconoscimento della qualifica di agente di pubblica sicurezza (numeri 77, 78 e 108, Allegato 1 della Legge n. 59/1997 e numeri 18, 19, 20 e 35, Allegato 1 della Legge n. 50/1999)), le disposizioni in materia di sorvegliabilità dei locali adibiti a pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande, nonché ogni altra disposizione statale in materia di ordine pubblico e sicurezza.</p>	
<p>3. Agli effetti dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 28, comma 7, del decreto legislativo n. 114 del 1998, i requisiti prescritti ai fini dell'esercizio dell'attività di somministrazione sono quelli di cui all'articolo 6, commi 1, 2 e 3.</p>	
<p>4. Il requisito consistente nell'iscrizione al registro degli esercenti il commercio di cui all'articolo 1 della legge n. 426 del 1971, richiamato dall'articolo 2 della legge n. 287 del 1991, deve intendersi in ogni caso sostituito, ove richiesto, con il requisito di cui all'articolo 6, commi 1, 2 e 3.</p>	

<p style="text-align: center;">LEGGE REGIONALE 5 luglio 1999, n. 14 NORME PER LA DISCIPLINA DEL COMMERCIO IN SEDE FISSA IN ATTUAZIONE DEL D. LGS. 31 MARZO 1998, N. 114 (modificata dalla L.R. 21 maggio 2007, n. 6)</p>	<p style="text-align: center;">Progetto di legge d'iniziativa della Giunta regionaleogg. 5389 LEGGE COMUNITARIA REGIONALE PER IL 2014</p>
	<p style="text-align: center;">Capo II Modifiche alla legge regionale 5 luglio 1999, n. 14 (Commercio in sede fissa)</p>
<p style="text-align: center;"><i>Art. 1</i></p>	<p style="text-align: center;">Art. 60 Modifiche all'art. 1 della legge regionale 5 luglio 1999, n. 14</p>
<p style="text-align: center;"><i>Finalità e principi generali</i></p>	
<p>1. La presente legge disciplina, ai sensi del D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 114e del capo VIII del titolo V della L.R. 21 aprile 1999, n. 3, le funzioni amministrative della Regione e degli Enti Locali in materia di commercio in sede fissa.</p>	
<p>2. La Regione Emilia-Romagna promuove la più adeguata presenza, la migliore distribuzione, la qualificazione e lo sviluppo delle attività commerciali sul territorio regionale. A tal fine, la Regione si attiene alle seguenti finalità e principi generali:</p>	
<p>a) sviluppo e innovazione della rete distributiva, favorendo la crescita dell'imprenditoria e dell'occupazione, nonché la qualità del lavoro e la formazione professionale degli operatori e dei dipendenti;</p>	
<p>b) pluralismo ed equilibrio tra le diverse tipologie distributive, le diverse forme d'impresa e le diverse forme di vendita, con particolare attenzione al ruolo delle piccole e medie imprese e delle loro iniziative associate;</p>	<p>1. Alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale 5 luglio 1999, n. 14 le parole: "ed equilibrio" sono soppresse.</p>
<p>c) trasparenza e qualità del mercato, libera concorrenza e libertà d'impresa, libera circolazione delle merci, al fine di realizzare le migliori condizioni di prezzi, di efficienza ed efficacia della rete distributiva, nel rispetto dei principi contenuti nel titolo I della legge 10 ottobre 1990, n. 287;</p>	
<p>d) tutela dei consumatori in riferimento alla corretta informazione e alla pubblicizzazione dei prezzi, dei prodotti, nonché delle possibilità di approvvigionamento;</p>	
<p>e) valorizzazione della funzione commerciale per la qualità sociale della città e del territorio.</p>	
<p>3. Nel definire gli indirizzi generali per l'insediamento delle attività commerciali, la Regione Emilia-Romagna promuove il metodo della concertazione con gli Enti Locali e il principio di sussidiarietà, in relazione alla effettiva rilevanza comunale, intercomunale, provinciale o regionale, delle decisioni da assumere.</p>	
<p>4. La Regione Emilia-Romagna promuove, per lo svolgersi delle determinazioni proprie e di quelle degli Enti Locali, il metodo della consultazione e la concertazione con le Associazioni d'impresa, le Organizzazioni sindacali, le Associazioni dei consumatori.</p>	
<p>5. La Regione, in collaborazione con i Comuni, le Province e le Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, promuove un sistema coordinato con gli Enti Locali di conoscenza, monitoraggio, valutazione dell'entità e della qualità della rete distributiva, degli insediamenti delle attività commerciali, dell'occupazione nel settore.</p>	

<p>LEGGE REGIONALE 5 luglio 1999, n. 14 NORME PER LA DISCIPLINA DEL COMMERCIO IN SEDE FISSA IN ATTUAZIONE DEL D. LGS. 31 MARZO 1998, N. 114 (modificata dalla L.R. 21 maggio 2007 n. 6)</p>	<p>Progetto di legge d'iniziativa della Giunta regionaleogg. 5389 LEGGE COMUNITARIA REGIONALE PER IL 2014</p>
<p><i>Art. 2</i></p>	<p>Art. 61 Modifiche all'art. 2 della legge regionale 5 luglio 1999, n. 14</p>
<p><i>Indirizzi generali per l'insediamento delle attività commerciali</i></p>	
<p>1. La presente legge dà attuazione agli obiettivi dell' art. 6 del D. Lgs. n. 114 del 1998, promuovendo la programmazione e la qualificazione della rete distributiva, nell'ambito degli indirizzi di sviluppo sostenibile definiti negli strumenti della programmazione regionale, con l'indicazione dei seguenti indirizzi generali per l'insediamento delle attività commerciali e in riferimento ai diversi ambiti territoriali di cui al comma 3 dell'art. 6 di detto Decreto:</p>	<p>1. Al comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale n. 14 del 1999 sono apportate le seguenti modifiche: a) nell'alinea del comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale n. 14 del 1999 le parole: "la programmazione e" sono soppresse;</p>
<p>a) favorire l'efficacia e la qualità del servizio rispetto alle esigenze dell'utenza e dei consumatori, con particolare riguardo all'adeguatezza, anche in termini di servizi di prossimità, e all'integrazione della rete di vendita nel contesto sociale e ambientale e in relazione alle caratteristiche del sistema insediativo, infrastrutturale e della mobilità;</p>	
<p>b) programmare gli insediamenti e le trasformazioni della rete di vendita in modo unitario negli ambiti territoriali sovraindicati;</p>	<p>b) alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale n. 14 del 1999 la parola: "programmare" è sostituita dalla parola: "pianificare";</p>
<p>c) favorire la crescita di attività commerciali, in particolare di piccole e medie dimensioni che integrino e valorizzino la qualità delle città e del territorio, la riqualificazione e il riuso di aree urbane, la loro attrattività, vivibilità e sicurezza, anche sviluppando l'integrazione fra attività commerciali, pubblici esercizi, artigianato di servizio, attività ricreative e di spettacolo;</p>	
<p>d) salvaguardare i centri storici e le aree di valore storico-artistico, consentendo e favorendo la presenza competitiva di attività commerciali adeguate;</p>	
<p>e) salvaguardare e riqualificare la rete distributiva nelle zone di montagna e rurali e nei Comuni minori;</p>	
<p>f) favorire un equilibrato sviluppo delle diverse tipologie distributive, assicurando il rispetto del principio della libera concorrenza;</p>	<p>c) alla lettera f) del comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale n. 14 del 1999 le parole: "un equilibrato sviluppo" sono sostituite dalle parole: "lo sviluppo";</p>
	<p>d) la lettera g) del comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale n. 14 del 1999 è sostituita dalla seguente:</p>
<p>g) definire criteri e condizioni per regolare obiettivi di presenza e sviluppo delle grandi strutture di vendita al fine di contenere l'uso del territorio, assicurare le compatibilità ambientali, salvaguardare l'equilibrio con le presenze delle altre tipologie distributive e per valutare i progetti di insediamento rispetto agli assetti socio-economici, insediativi, della mobilità e della rete distributiva in riferimento alla disponibilità di servizi al</p>	<p>"g) definire criteri, ai fini della pianificazione delle grandi strutture di vendita finalizzati a contenere l'uso del territorio e assicurare le compatibilità ambientali e della mobilità sostenibile".</p>

<p>LEGGE REGIONALE 5 luglio 1999, n. 14 NORME PER LA DISCIPLINA DEL COMMERCIO IN SEDE FISSA IN ATTUAZIONE DEL D. LGS. 31 MARZO 1998, N. 114 (modificata dalla L.R. 21 maggio 2007 n. 6)</p>	<p>Progetto di legge d'iniziativa della Giunta regionale ogg. 5389 LEGGE COMUNITARIA REGIONALE PER IL 2014</p>
--	--

consumatore;	
h) favorire opportunità di sinergie e cooperazione tra diverse tipologie distributive e lo sviluppo di tipologie innovative di esercizi di vendita, nonché l'innovazione tecnologica nelle imprese, con particolare riferimento alla distribuzione e al commercio elettronico;	
i) favorire l'associazionismo tra piccole imprese;	
l) promuovere progetti di nuova organizzazione e gestione della logistica che migliorino la competitività e conseguano risultati positivi per diminuire gli impatti sul traffico e sull'ambiente;	
m) coordinare gli indirizzi generali per l'insediamento delle attività commerciali in sede fissa con quanto previsto dalla legge di attuazione del D. Lgs. n. 114 del 1998 in materia di commercio su aree pubbliche.	
<i>Art. 3</i>	
<i>Metodo, soggetti e strumenti per la realizzazione degli indirizzi generali per la programmazione della rete distributiva</i>	
1. Per la realizzazione degli indirizzi generali di cui all'art. 2 la Regione promuove un processo di programmazione degli insediamenti delle attività commerciali, al quale concorrono i Comuni e le Province, secondo quanto previsto dalla presente legge, dal capo VIII del titolo V della L.R. 21 aprile 1999, n. 3e dalla legislazione regionale in materia di pianificazione territoriale. A tal fine i Comuni e le Province provvedono all'attuazione di tali indirizzi nell'ambito dei propri strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica.	
2. Il Consiglio regionale adotta:	
a) entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge un atto contenente i criteri di pianificazione territoriale e urbanistica riferiti al settore commerciale, sulla base degli indirizzi generali di cui all'art. 2, e le disposizioni per i Comuni e per le Province di cui all'art. 4;	
b) entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge un atto contenente i criteri e le condizioni per regolare gli obiettivi di presenza e di sviluppo delle grandi strutture di vendita, secondo quanto previsto alla lettera g) del comma 1 dell'art. 2, anche sulla base delle rilevazioni fornite dall'Osservatorio regionale del commercio di cui all'art. 14.	
3. L'atto di cui alla lettera a) del comma 2 costituisce riferimento per le scelte delle Province e dei Comuni in materia di pianificazione territoriale per gli insediamenti commerciali e di programmazione della rete distributiva. L'atto di cui alla lettera b) del comma 2 costituisce riferimento per la Conferenza dei servizi di cui all' art. 9 del D. Lgs. n. 114 del 1998.	
4. La Regione promuove altresì gli interventi di cui agli articoli 8 e 9 in materia di valorizzazione commerciale delle aree urbane e delle aree montane, rurali e dei Comuni	

<p>LEGGE REGIONALE 5 luglio 1999, n. 14 NORME PER LA DISCIPLINA DEL COMMERCIO IN SEDE FISSA IN ATTUAZIONE DEL D. LGS. 31 MARZO 1998, N. 114 (modificata dalla L.R. 21 maggio 2007 n. 6)</p>	<p>Progetto di legge d'iniziativa della Giunta regionale ogg. 5389 LEGGE COMUNITARIA REGIONALE PER IL 2014</p>
<p>minori. Essa promuove altresì l'adozione delle misure di cui all'art. 10 per le aree di valore storico, archeologico e ambientale.</p>	
<p>5. Le Province, provvedono con il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.) alla individuazione degli ambiti territoriali sovracomunali, ai sensi delle lettere a) e b) del comma 3 dell'art. 6 del D. Lgs. n. 114 del 1998 e delle aree di cui all'art. 9, e a definire le scelte di pianificazione territoriale per gli insediamenti e la programmazione della rete distributiva sulla base degli indirizzi della Regione contenuti nella presente legge e delle strategie di sviluppo socio-economico sostenibile.</p>	
<p>6. I Comuni, sulla base degli indirizzi e dei provvedimenti regionali e provinciali adottano provvedimenti coordinati con i quali danno attuazione ai propri orientamenti riguardo alla rete distributiva. In particolare:</p>	
<p>a) fissano i criteri per il rilascio di autorizzazioni per le medie strutture di vendita di cui al comma 3, dell'art. 8 del D. Lgs. n. 114 del 1998;</p>	
<p>b) adottano i provvedimenti di cui agli artt. 5 e 6;</p>	
<p>c) adeguano, ove necessario, il proprio regolamento di polizia locale.</p>	
<p>7. Ai fini della prima applicazione, il Comune provvede, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge:</p>	
<p>a) alla perimetrazione e regolamentazione di specifiche aree o complessi o edifici localizzati nei centri storici o in aree di interesse storico, archeologico o ambientale nelle quali attuare le disposizioni dell'art. 10;</p>	
<p>b) all'individuazione delle aree in cui promuovere la prima attuazione dei progetti di valorizzazione di cui all'art. 8.</p>	
<p><i>Art. 4</i></p>	
<p><i>Criteri regionali di pianificazione territoriale e urbanistica riferiti al settore commerciale</i></p>	
<p>1. I criteri regionali di pianificazione territoriale e urbanistica riferiti al settore commerciale contengono:</p>	
<p>a) le definizioni delle tipologie che costituiscono specificazione dell' art. 4 del D.Lgs. n. 114 del 1998, eventualmente suddivise per le categorie merceologiche di cui al comma 1 dell'art. 5 di detto Decreto e per tipologie dimensionali;</p>	
<p>b) l'articolazione degli indirizzi per l'insediamento delle attività commerciali riferite ai diversi ambiti territoriali previsti dal comma 3 dell'art. 6 del D. Lgs. n. 114 del 1998, ivi compresi gli indirizzi per l'insediamento degli esercizi di vicinato;</p>	
<p>c) gli indirizzi ai fini dell'individuazione delle aree da destinare agli insediamenti commerciali;</p>	
<p>d) le condizioni e i criteri cui i Comuni e le Province devono attenersi per</p>	

<p>LEGGE REGIONALE 5 luglio 1999, n. 14 NORME PER LA DISCIPLINA DEL COMMERCIO IN SEDE FISSA IN ATTUAZIONE DEL D. LGS. 31 MARZO 1998, N. 114 (modificata dalla L.R. 21 maggio 2007 n. 6)</p>	<p>Progetto di legge d'iniziativa della Giunta regionaleogg. 5389 LEGGE COMUNITARIA REGIONALE PER IL 2014</p>
<p>l'individuazione, attraverso gli strumenti urbanistici, delle aree idonee per la localizzazione delle medie e grandi strutture di vendita;</p>	
<p>e) i requisiti urbanistici, in termini di accessibilità veicolare e pedonale anche per portatori di handicap, di dotazione di standard e parcheggi pertinenziali delle diverse tipologie di strutture di vendita;</p>	
<p>f) i criteri per incentivare l'ammodernamento e la qualificazione delle strutture di vendita esistenti.</p>	
<p style="text-align: center;"><i>Art. 5</i></p>	
<p style="text-align: center;"><i>Pianificazione territoriale e urbanistica degli insediamenti commerciali</i></p>	
<p>1. I Comuni individuano le aree da destinare agli insediamenti commerciali attraverso i propri strumenti urbanistici, in conformità agli indirizzi generali di cui all'art. 2 e ai criteri regionali di cui all'art. 4. Le previsioni dei piani comunali attengono in particolare:</p>	
<p>a) ai dimensionamenti della funzione commerciale delle diverse tipologie;</p>	
<p>b) alla localizzazione e alla disciplina delle grandi e medie strutture di vendita, in coerenza con le previsioni del P.T.C.P. di cui al comma 2;</p>	
<p>c) alla definizione delle norme urbanistiche attinenti gli esercizi di vicinato nell'ambito della disciplina delle destinazioni d'uso degli immobili di cui all' art. 2 della L.R. 8 novembre 1988 n. 46.</p>	
<p>2. Le Province individuano con il P.T.C.P. gli ambiti territoriali sovracomunali rilevanti ai fini della programmazione commerciale, di cui alle lettere a) e b) del comma 3 dell'art. 6 del D. Lgs. n. 114 del 1998e delle aree di cui all'art. 9, in coerenza con le scelte di sviluppo dei sistemi insediativi, ambientali, socio economici e della mobilità di cui all' art. 2 della L.R. 30 gennaio 1995, n. 6. Le Province, in attuazione delle scelte di pianificazione territoriale per gli insediamenti e la programmazione della rete distributiva secondo quanto previsto al comma 5 dell'art. 3 e in conformità ai criteri regionali di cui all'art. 4, provvedono in particolare a definire le indicazioni di natura urbanistica e territoriale per la localizzazione delle aree per grandi strutture di vendita e delle aree per medie strutture che, per dimensionamento e collocazione, assumono rilevanza sovracomunale.</p>	
<p>3. La Provincia, quando la localizzazione delle aree di cui al comma 2 ricada in comuni confinanti con altre province, dovrà richiederne preventivamente il parere non vincolante. Le Province confinanti sono tenute ad esprimersi entro 30 giorni, scaduti i quali il parere si intenderà dato positivamente.</p>	
<p style="text-align: center;"><i>Art. 6</i></p>	
<p style="text-align: center;"><i>Adeguamento delle previsioni degli insediamenti commerciali contenute negli strumenti urbanistici vigenti. Norme transitorie</i></p>	

<p>LEGGE REGIONALE 5 luglio 1999, n. 14 NORME PER LA DISCIPLINA DEL COMMERCIO IN SEDE FISSA IN ATTUAZIONE DEL D. LGS. 31 MARZO 1998, N. 114 (modificata dalla L.R. 21 maggio 2007 n. 6)</p>	<p>Progetto di legge d'iniziativa della Giunta regionale ogg. 5389 LEGGE COMUNITARIA REGIONALE PER IL 2014</p>
<p>1. Ai fini dell'adeguamento a quanto disposto dall' art. 6 del D. Lgs. n. 114 del 1998, i Comuni, sulla base degli indirizzi di cui all'art. 2 ed entro sei mesi dall'emanazione dei criteri di cui all'art. 4, valutano la conformità dei propri strumenti urbanistici generali ed attuativi con particolare riferimento al dimensionamento della funzione commerciale nelle diverse tipologie dimensionali e alla individuazione specifica di aree destinate alla localizzazione di grandi e medie strutture commerciali.</p>	
<p>2. I Comuni per la ridefinizione dei dimensionamenti delle aree commerciali e per l'individuazione specifica delle nuove aree da destinare a medie e grandi strutture di vendita provvedono attraverso:</p>	
<p>a) le modalità ed i limiti previsti dall' art. 21 della L.R. 7 dicembre 1978, n. 47e dall' art. 3 della L.R. n. 46 del 1988;</p>	
<p>b) le procedure di variante di cui agli artt. 14 e 15 della L.R. n. 47 del 1978;</p>	
<p>c) le procedure per gli accordi di programmi in variante di cui all' art. 14 della L.R. n. 6 del 1995.</p>	
<p>3. Per l'individuazione delle aree da destinare all'insediamento di medie e grandi strutture di vendita nell'ambito delle previsioni degli strumenti urbanistici vigenti o adottati i Comuni provvedono all'adeguamento in sede di conferenza dei servizi, ai sensi dell'art. 7.</p>	
<p><i>Art. 7</i></p>	
<p><i>Conferenza provinciale dei servizi per la valutazione delle idoneità delle aree commerciali di rilievo sovracomunale</i></p>	
<p>1. Ai fini della verifica dell'idoneità delle aree destinate dai Piani Regolatori Generali (P.R.G.) vigenti o adottati all'insediamento di medie e grandi strutture, prevista dal comma 3, dell'art. 6, la Provincia convoca una conferenza dei servizi ai sensi dell' art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, cui partecipano la Regione, la Provincia medesima ed i Comuni interessati alle aree sovracomunali di cui al comma 2.</p>	
<p>2. Ai fini della preparazione della conferenza dei servizi, il Comune valuta quali aree destinare alla localizzazione di medie e grandi strutture di vendita, tra quelle per le quali il P.R.G. vigente od adottato, preveda l'insediamento di attività commerciali. Il Comune provvede in conformità ai criteri regionali di cui all'art. 4 ed entro il termine di tre mesi dalla loro approvazione. Entro il medesimo termine ed in conformità ai criteri regionali la Provincia provvede con apposita delibera alla individuazione degli ambiti territoriali sovracomunali rilevanti ai fini della pianificazione territoriale degli insediamenti commerciali secondo quanto disposto dal comma 2 dell'art.5.</p>	
<p>3. In sede di conferenza dei servizi i partecipanti valutano congiuntamente, sulla base degli indirizzi generali di cui all'art. 2 e dei criteri di cui all'art. 4, le opportunità</p>	

<p>LEGGE REGIONALE 5 luglio 1999, n. 14 NORME PER LA DISCIPLINA DEL COMMERCIO IN SEDE FISSA IN ATTUAZIONE DEL D. LGS. 31 MARZO 1998, N. 114 (modificata dalla L.R. 21 maggio 2007 n. 6)</p>	<p>Progetto di legge d'iniziativa della Giunta regionale ogg. 5389 LEGGE COMUNITARIA REGIONALE PER IL 2014</p>
<p>localizzative dei Comuni e gli effetti cumulativi delle stesse. La conferenza dei servizi, sentite le Associazioni maggiormente rappresentative del commercio, sindacali e dei consumatori:</p>	
<p>a) verifica la scelta dell'area da destinare a medie strutture di rilevanza comunale;</p>	
<p>b) individua gli ambiti idonei per la localizzazione di grandi strutture di vendita e di medie strutture di rilevanza sovracomunale, indicando le eventuali prescrizioni o condizioni di natura urbanistica ed ambientale per la loro attuazione.</p>	
<p>4. I lavori della Conferenza dei servizi si concludono entro 180 giorni dalla data di approvazione dei criteri regionali di cui all'art. 4. Nel definire il termine di conclusione dei lavori della Conferenza dei servizi, ai sensi del comma 2 bis dell'art. 4 della legge n. 241 del 1990, le Amministrazioni partecipanti stabiliscono una fase preliminare per lo svolgimento e la conclusione della attività di cui alla lettera a) del comma 3.</p>	
<p>5. Le determinazioni assunte in sede di Conferenza dei servizi costituiscono adeguamento degli strumenti urbanistici vigenti dalla presente legge, ai sensi del comma 5 dell'art. 6 del D. Lgs. n. 114 del 1998.</p>	
<p>6. In sede di predisposizione del P.T.C.P. la Provincia verifica ed aggiorna le determinazioni in materia di programmazione e pianificazione commerciale di cui al comma 3. Fino all'approvazione del P.T.C.P. le determinazioni assunte in sede di Conferenza dei servizi costituiscono parametro per l'accertamento di compatibilità degli strumenti di pianificazione comunale, ai sensi della lettera d) del comma 1 dell'art. 2 della L.R. n. 6 del 1995.</p>	
<p><i>Art. 8</i></p>	
<p><i>Progetti di valorizzazione commerciale di aree urbane</i></p>	
<p>1. I Comuni approvano progetti di valorizzazione commerciale di aree urbane al fine di promuovere il rilancio e la qualificazione dell'assetto commerciale dei centri storici e delle aree di servizio consolidate.</p>	
<p>2. Ai fini dell'elaborazione dei progetti, i Comuni individuano le aree urbane nelle quali sussistono problemi di tenuta della rete commerciale tradizionale e di valorizzazione dell'attività commerciale e urbana. Dette aree possono essere identificate anche con riferimento ai comparti commerciali omogenei di cui alla L.R. 24 maggio 1989, n. 17.</p>	
<p>3. Il progetto di valorizzazione commerciale è elaborato d'iniziativa del Comune mediante la concertazione con i soggetti pubblici, i privati interessati, le associazioni del commercio maggiormente rappresentative anche in sede locale, le organizzazioni dei consumatori e sindacali. Sono soggetti interessati tutti gli operatori del settore commercio, sia in sede fissa che su aree pubbliche, compresi gli esercenti attività di somministrazione di alimenti e bevande di cui alla L. 25 agosto 1991, n. 287, gli</p>	

<p>LEGGE REGIONALE 5 luglio 1999, n. 14 NORME PER LA DISCIPLINA DEL COMMERCIO IN SEDE FISSA IN ATTUAZIONE DEL D. LGS. 31 MARZO 1998, N. 114 (modificata dalla L.R. 21 maggio 2007 n. 6)</p>	<p>Progetto di legge d'iniziativa della Giunta regionale ogg. 5389 LEGGE COMUNITARIA REGIONALE PER IL 2014</p>
<p>esercenti attività di artigianato di servizio e di valore storico e tradizionale, operanti all'interno dell'area individuata dal Comune. Nell'elaborazione del progetto il Comune esamina le politiche pubbliche riferite all'area, la progettualità privata e l'efficacia degli strumenti normativi e finanziari in atto, al fine del rilancio e qualificazione dell'area stessa e dell'insieme di attività economiche in essa presenti.</p>	
<p>4. Il progetto di valorizzazione commerciale prevede la realizzazione di opere infrastrutturali e di arredo urbano o di rilevante riorganizzazione della logistica e può inoltre prevedere:</p>	
<p>a) l'attivazione o la modifica di servizi urbani;</p>	
<p>b) il riuso di contenitori esistenti per l'insediamento di nuove attività, o il potenziamento di quelle esistenti;</p>	
<p>c) la formazione di nuovi complessi commerciali di vicinato come definiti nelle specificazioni di tipologia di cui alla lettera a) del comma 1 dell'art. 4;</p>	
<p>d) l'attuazione di azioni di promozione;</p>	
<p>e) l'individuazione di una struttura per la gestione coordinata degli interventi sul territorio.</p>	
<p>5. Qualora il progetto di valorizzazione sia contenuto all'interno di un progetto di riqualificazione urbana si applicano le disposizioni in materia di procedimento previste dalla L.R. 3 luglio 1998, n. 19.</p>	
<p>6. Ai fini della realizzazione del progetto, il Comune stipula una convenzione che fissa i reciproci impegni delle parti.</p>	
<p>7. Il Comune, sulla base del progetto, può:</p>	
<p>a) incentivare la qualificazione delle attività economiche esistenti o il loro addensamento;</p>	
<p>b) vietare i cambi di destinazione d'uso da attività commerciale, artigianale o pubblico esercizio ad altri usi che comportino la cessazione delle attività.</p>	
<p>8. Ai fini dell'attuazione della lettera a) del comma 7 il Comune può:</p>	
<p>a) utilizzare la fiscalità locale;</p>	
<p>b) utilizzare la monetizzazione o ridefinizione dei requisiti urbanistici nei limiti indicati nei criteri regionali di cui all'art. 4;</p>	
<p>c) facilitare, anche attraverso apposite disposizioni urbanistiche o regolamentari, l'utilizzazione commerciale dei locali degli edifici esistenti, anche dal punto di vista dei requisiti igienico-edilizi.</p>	
<p>9. Nell'ambito delle aree di cui alle lettere a), b) e c) del comma 3 dell'art. 6 del D. Lgs. n. 114 del 1998, l'individuazione, con atto del Consiglio comunale, delle aree urbane di cui al comma 2, costituisce la condizione sulla base della quale il Comune, nella fase</p>	

<p>LEGGE REGIONALE 5 luglio 1999, n. 14 NORME PER LA DISCIPLINA DEL COMMERCIO IN SEDE FISSA IN ATTUAZIONE DEL D. LGS. 31 MARZO 1998, N. 114 (modificata dalla L.R. 21 maggio 2007 n. 6)</p>	<p>Progetto di legge d'iniziativa della Giunta regionaleogg. 5389 LEGGE COMUNITARIA REGIONALE PER IL 2014</p>
<p>di prima applicazione di detto decreto, può sospendere o inibire gli effetti della comunicazione all'apertura degli esercizi di vicinato, sulla base di specifiche valutazioni circa l'impatto dei nuovi esercizi sull'apparato distributivo e sul tessuto urbano in relazione agli obiettivi del progetto. Detta sospensione o inibizione può essere stabilita fino all'attuazione del progetto e comunque per una durata massima di due anni.</p>	
<p>10. In mancanza di diversa disposizione statale, per fase di prima applicazione del D. Lgs. n. 114 del 1998, si intendono quattro anni dalla sua pubblicazione.</p>	
<p>11. La Regione attribuisce titolo di priorità agli interventi compresi nei progetti di valorizzazione di cui al presente articolo ai fini della concessione di contributi di cui alla L.R. n. 41 del 1997. La Regione coordina gli interventi di cui al presente articolo con quelli previsti da altre leggi regionali che possono applicarsi ai medesimi progetti ai fini di assicurare le sinergie fra i diversi canali di finanziamento.</p>	
<p style="text-align: center;"><i>Art. 9</i></p>	
<p style="text-align: center;"><i>Promozione delle attività commerciali e dei servizi nelle zone montane e nei comuni minori</i></p>	
<p>1. Nelle aree montane e rurali, nonché nei centri minori e nei nuclei abitati di cui alla lettera a) del comma 1 dell'art. 10 del D. Lgs. 114 del 1998 nei quali non risulti possibile garantire un'adeguata presenza di esercizi di vicinato, i Comuni favoriscono la presenza di esercizi commerciali polifunzionali nei quali l'attività commerciale può essere associata a quella di pubblico esercizio e ad altri servizi di interesse collettivo, eventualmente in convenzione con soggetti pubblici o privati.</p>	
<p>2. Ai fini della concessione di contributi di cui alla L.R. n. 41 del 1997, la Regione attribuisce titolo di priorità agli interventi riguardanti l'attivazione di esercizi polifunzionali.</p>	
<p>3. Con successiva legge regionale saranno previste esenzioni dai tributi regionali.</p>	
<p style="text-align: center;"><i>Art. 10</i></p>	
<p style="text-align: center;"><i>Commercio nelle aree di valore storico, archeologico, artistico o ambientale</i></p>	
<p>1. I Comuni individuano gli immobili, le aree o i complessi di immobili e classificano le botteghe storiche per i quali, in relazione al particolare e specifico pregio storico, archeologico, artistico o ambientale, sono previste disposizioni regolamentari o urbanistiche di salvaguardia in relazione all'esercizio di attività commerciali, anche al fine di rendere compatibili i servizi commerciali con le funzioni territoriali in ordine alla viabilità e alla mobilità dei consumatori e dell'arredo urbano. L'individuazione riguarda le zone A di cui all' art. 14 della L.R. n. 47 del 1978o porzioni di esse, oppure singoli immobili, anche esterni alle zone A, individuati in relazione agli specifici valori del</p>	

LEGGE REGIONALE 5 luglio 1999, n. 14 NORME PER LA DISCIPLINA DEL COMMERCIO IN SEDE FISSA IN ATTUAZIONE DEL D. LGS. 31 MARZO 1998, N. 114 (modificata dalla L.R. 21 maggio 2007 n. 6)	Progetto di legge d'iniziativa della Giunta regionale ogg. 5389 LEGGE COMUNITARIA REGIONALE PER IL 2014
---	---

contesto.	
2. Ferme restando le competenze dello Stato in materia di tutela dei beni di interesse artistico, storico o archeologico, le disposizioni di salvaguardia possono riguardare:	
a) l'esclusione della vendita di determinate merceologie;	
b) le modalità, prescrizioni e limitazioni del commercio su aree pubbliche, al fine della sua qualificazione;	
c) le caratteristiche morfologiche delle insegne e delle vetrine e gli elementi di arredo esterno, nonché il sistema di illuminazione esterna nei casi di nuova realizzazione o di modifica degli elementi preesistenti;	
d) specifiche deroghe, nel rispetto della legge, ai requisiti igienico-edilizi relativi alle attività commerciali e pubblici esercizi in essere, tendenti a consentirne la permanenza;	
e) specifici divieti di cambio d'uso;	
f) la vocazione merceologica determinatasi nel tempo nelle botteghe storiche.	
3. Fino all'emanazione delle disposizioni di cui al comma 2, i Comuni possono confermare gli atti emanati ai sensi dell' art. 4 del D.L.9 dicembre 1986, n. 832, convertito con L.6 febbraio 1987, n. 15.	
4. I Comuni possono prevedere misure di agevolazione tributaria.	
<i>Art. 11</i>	
<i>Procedimento di rilascio delle autorizzazioni per le grandi strutture di vendita. Concessione edilizia</i>	
1. La domanda di apertura di una grande struttura di vendita, di cui all' art. 9 del D. Lgs. n. 114 del 1998 è inoltrata al Comune competente, unitamente agli allegati necessari alla sua valutazione individuati dalla Giunta regionale. La domanda è inviata in copia alla Provincia e alla Regione.	
2. Il Comune, entro trenta giorni dal ricevimento della domanda, provvede a richiedere all'interessato l'integrazione della documentazione eventualmente mancante. I termini di cui al presente articolo sono interrotti fino al ricevimento, da parte del Comune, della documentazione richiesta.	
3. Il Comune, entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione completa, integra la documentazione allegata alla domanda, mediante la compilazione di apposita modulistica, predisposta dalla Giunta regionale, ed invia l'intera documentazione alla Provincia e alla Regione.	
4. Nel termine di trenta giorni, decorrente dall'invio della documentazione di cui al comma 3, il Comune, previa intesa con la Regione e la Provincia, indice la Conferenza di servizi prevista all' art. 9 del D. Lgs. 114 del 1998, fissandone lo svolgimento non	

<p>LEGGE REGIONALE 5 luglio 1999, n. 14 NORME PER LA DISCIPLINA DEL COMMERCIO IN SEDE FISSA IN ATTUAZIONE DEL D. LGS. 31 MARZO 1998, N. 114 (modificata dalla L.R. 21 maggio 2007 n. 6)</p>	<p>Progetto di legge d'iniziativa della Giunta regionale ogg. 5389 LEGGE COMUNITARIA REGIONALE PER IL 2014</p>
<p>prima di quindici e non oltre sessanta giorni.</p>	
<p>5. Della data di indizione della Conferenza è data notizia al richiedente, ai Comuni contermini e a quelli appartenenti alla medesima area sovracomunale configurabile come unico bacino di utenza, alle Organizzazioni dei consumatori, e alle Organizzazioni provinciali delle imprese del commercio e alle Organizzazioni Sindacali, affinché possano esercitare le facoltà di cui al comma 4 dell'art. 9, del D. Lgs. n. 114 del 1998.</p>	
<p>6. Qualora nel bacino di utenza ricada anche una parte del territorio di Regione confinante, la Conferenza dei servizi richiede il parere non vincolante della Regione stessa. Trascorsi sessanta giorni dalla richiesta si prescinde da detto parere.</p>	
<p>7. Le domande relativamente alle quali non è comunicato provvedimento di diniego decorsi centoventi giorni dalla data di convocazione della conferenza di servizi sono da ritenersi accolte.</p>	
<p>8. Qualora ai fini dell'apertura di una media o grande struttura di vendita sia necessario il rilascio di apposita concessione edilizia, l'interessato deve farne richiesta contestualmente alla domanda per l'apertura dell'esercizio. L'emanazione del provvedimento di concessione edilizia è successivo o, ove possibile, contestuale al rilascio dell'autorizzazione di apertura.</p>	
<p><i>Art. 12</i></p>	
<p><i>Criteri di priorità</i></p>	
<p>1. Nel caso di domande concorrenti nello stesso Comune l'autorizzazione all'apertura di una media o grande struttura di vendita è concessa prioritariamente:</p>	
<p>a) per il settore alimentare a domande che prevedono la concentrazione di preesistenti medie o grandi strutture e l'assunzione dell'impegno di reimpiego del personale dipendente;</p>	
<p>b) per il settore non alimentare a domande che prevedono la concentrazione di preesistenti medie o grandi strutture e siano presentate da richiedenti che abbiano frequentato un corso di formazione professionale per il commercio o risultino in possesso di adeguata qualificazione.</p>	
<p>2. In entrambi i settori di cui al comma 1, sono comunque prioritarie le domande relative agli insediamenti inseriti nell'ambito di progetti di valorizzazione commerciale di cui all'art. 8.</p>	
<p>3. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, definisce le modalità di assunzione dell'impegno di cui alla lettera a) del comma 1 e i requisiti di formazione e qualificazione di cui alla lettera b) del comma 1.</p>	
<p>4. Fermo restando quanto previsto alla lettera g) comma 1 dell'art. 2, la priorità fra le</p>	

<p>LEGGE REGIONALE 5 luglio 1999, n. 14 NORME PER LA DISCIPLINA DEL COMMERCIO IN SEDE FISSA IN ATTUAZIONE DEL D. LGS. 31 MARZO 1998, N. 114 (modificata dalla L.R. 21 maggio 2007 n. 6)</p>	<p>Progetto di legge d'iniziativa della Giunta regionaleogg. 5389 LEGGE COMUNITARIA REGIONALE PER IL 2014</p>
<p>domande concorrenti nei settori di cui al comma 1 tiene conto altresì dei seguenti elementi:</p>	
<p>a) numero di occupati che si prevede di riassorbire nella nuova struttura fra gli addetti dipendenti e indipendenti, compresi i coadiuvanti, già inquadrati nel settore del commercio nel comune dove si intende localizzare la nuova struttura e nei comuni confinanti;</p>	
<p>b) numero totale di occupati previsto nella struttura;</p>	
<p>c) recupero di spazi degradati e contenitori dismessi;</p>	
<p>d) migliore soluzione urbanistica e minore impatto territoriale risultante dallo studio di impatto presentato;</p>	
<p>e) maggiori impegni contratti in convenzione con il comune per la mitigazione degli impatti.</p>	
<p>5. Si considerano concorrenti le domande, corredate dalla prescritta documentazione, pervenute al Comune prima della conclusione della fase istruttoria di una domanda del medesimo settore merceologico e tipologia dimensionale. Con riferimento alle domande per l'apertura di medie strutture di vendita, l'istruttoria si ritiene conclusa quando il Comune si pronuncia nel merito della domanda o eventualmente alla maturazione del silenzio assenso. Con riferimento alle domande per l'apertura di grandi strutture, l'istruttoria si ritiene conclusa il giorno antecedente a quello prefissato per lo svolgimento della Conferenza dei servizi di cui all' art. 9 del D.Lgs. 114/98.</p>	
<p>6. In caso di concorrenza di domande i relativi procedimenti istruttori sono sospesi per un tempo non superiore a quindici giorni, durante il quale il Comune, relativamente alle medie strutture, o la Conferenza dei servizi, relativamente alle grandi strutture, individua la domanda prioritaria.</p>	
<p style="text-align: center;"><i>Art. 13</i></p>	
<p style="text-align: center;"><i>Autorizzazioni dovute</i></p>	
<p>1. Costituisce atto dovuto, nel rispetto dei requisiti urbanistici e delle condizioni di cui al comma 2, il rilascio di autorizzazione:</p>	
<p>a) all'apertura di una media struttura avente una superficie di vendita non superiore a 1500 mq. nei Comuni aventi una popolazione superiore a 10.000 abitanti e non superiore a 800 mq. nei restanti Comuni;</p>	
<p>b) all'aumento della superficie di vendita di una media struttura, nel rispetto dei limiti dimensionali di cui alla lettera a).</p>	
<p>2. Ai fini di cui al comma 1 il rilascio dell'autorizzazione è dovuto nel rispetto delle seguenti condizioni:</p>	
<p>a) che sia attuata la concentrazione o l'accorpamento di almeno quattro esercizi</p>	

<p>LEGGE REGIONALE 5 luglio 1999, n. 14 NORME PER LA DISCIPLINA DEL COMMERCIO IN SEDE FISSA IN ATTUAZIONE DEL D. LGS. 31 MARZO 1998, N. 114 (modificata dalla L.R. 21 maggio 2007 n. 6)</p>	<p>Progetto di legge d'iniziativa della Giunta regionaleogg. 5389 LEGGE COMUNITARIA REGIONALE PER IL 2014</p>
<p>rientranti nei limiti dimensionali di cui alla lettera d) del comma 1 dell'art. 4 del D. Lgs. n. 144 del 1998;</p>	
<p>b) che gli esercizi accorpatisi o concentrati siano stati autorizzati ai sensi dell' art. 24 della L. 11 giugno 1971, n. 426, per la vendita di generi di largo e generale consumo;</p>	
<p>c) che il richiedente si impegni al reimpiego del personale occupato, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, negli esercizi oggetto di concentrazione o accorpamento;</p>	
<p>d) che la superficie di vendita del nuovo esercizio non superi la somma dei limiti massimi indicati alla lettera d) del comma 1 dell'art. 4 del D.Lgs. n. 114 del 1998, tenuto conto del numero degli esercizi oggetto dell'accorpamento o della concentrazione.</p>	
<p>3. Il rilascio dell'autorizzazione ai sensi del presente articolo comporta la revoca dei titoli autorizzatori preesistenti.</p>	
<p>4. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, definisce le modalità e i termini dell'impegno al reimpiego del personale di cui alla lettera c) del comma 2 e i relativi termini.</p>	
<p><i>Art. 14</i></p>	
<p><i>Osservatorio regionale del commercio</i></p>	
<p>1. In attuazione della lettera g) del comma 1 dell'art. 6 del D. Lgs. n. 114 del 1998la Regione costituisce l'Osservatorio regionale del commercio.</p>	
<p>2. La Regione, avvalendosi dell'Osservatorio, svolge i compiti di cui all'art. 1 e, in particolare:</p>	
<p>a) realizzazione di un sistema informativo della rete distributiva, avvalendosi dei Comuni, delle Province e delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura;</p>	
<p>b) elaborazione e diffusione a tutti i soggetti interessati delle basi conoscitive e dei dati aggregati per la programmazione regionale nel settore del commercio e per la conoscenza del settore della distribuzione commerciale, con particolare riguardo ai processi derivanti dall'entrata in vigore del D. Lgs. n. 114 del 1998;</p>	
<p>c) redazione, anche ai fini di cui alla lettera b), di un rapporto annuale sull'andamento e le tendenze del commercio e dei consumi;</p>	
<p>d) elaborazione dei criteri e delle condizioni in materia di programmazione della rete distributiva di cui alla lettera b) del comma 2 dell'art. 3.</p>	
<p>3. La Giunta regionale disciplina le modalità di funzionamento dell'Osservatorio che si avvale di un Comitato tecnico composto di 5 esperti nominato dal Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore competente.</p>	
<p>4. L'Osservatorio si avvale altresì di una Conferenza consultiva la cui composizione e modalità di funzionamento sono definite dalla Giunta Regionale. La partecipazione alla</p>	

<p>LEGGE REGIONALE 5 luglio 1999, n. 14 NORME PER LA DISCIPLINA DEL COMMERCIO IN SEDE FISSA IN ATTUAZIONE DEL D. LGS. 31 MARZO 1998, N. 114 (modificata dalla L.R. 21 maggio 2007 n. 6)</p>	<p>Progetto di legge d'iniziativa della Giunta regionale ogg. 5389 LEGGE COMUNITARIA REGIONALE PER IL 2014</p>
<p>Conferenza non comporta alcun onere finanziario a carico della Regione.</p>	
<p>5. Per l'organizzazione delle attività dell'Osservatorio la Regione, anche avvalendosi di Enti e strutture che presentino la necessaria affidabilità e competenza e sentita la Conferenza consultiva, predispone un programma annuale.</p>	
<p>6. La Regione promuove le attività dell'Osservatorio in un sistema coordinato con gli Enti Locali e le Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura.</p>	
<p>7. Al fine di fornire all'Osservatorio i dati e le informazioni strutturate sufficienti per monitorare l'evoluzione della rete distributiva:</p>	
<p>a) i Comuni forniscono alle Province e alla Regione entro il 31 gennaio di ciascun anno i dati relativi all'anno precedente concernenti il settore, articolati per tipologia, collocazione, superficie e merceologie, secondo le indicazioni stabilite dalla Regione;</p>	
<p>b) le Province elaborano i dati comunali con riferimento ai bacini sovracomunali di cui al comma 6 dell'art. 3 e li trasmettono alla Regione entro il 30 aprile di ogni anno, secondo le indicazioni stabilite dalla Regione medesima.</p>	
<p><i>Art. 15</i></p>	
<p><i>Disposizioni procedurali ed organizzative</i></p>	
<p>1. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, approva:</p>	
<p>a) le modalità di organizzazione, la durata e le materie dei corsi professionali di cui ai commi 7 e 9 dell' art. 5 del D. Lgs. n. 114 del 1998, ai sensi dell' art. 13 della L.R. 24 luglio 1979, n. 19;</p>	
<p>b) le modalità di effettuazione delle vendite di liquidazione e di fine stagione, ai sensi del comma 6 dell'art. 15 del D. Lgs. n. 114 del 1998;</p>	
<p>c) le modalità di autorizzazione dei centri di assistenza tecnica alle imprese commerciali di cui all' art. 23 del D. Lgs. n. 114 del 1998.</p>	
<p>2. Ai fini della lettera b) del comma 1 si intendono:</p>	
<p>a) per vendite di liquidazione quelle effettuate al fine di vendere in breve tempo tutte le merci, presentando al consumatore l'acquisto come occasione particolarmente favorevole, a seguito di cessazione dell'attività commerciale, cessione dell'azienda, trasferimento di sede dell'azienda, trasformazione o rinnovo dei locali;</p>	
<p>b) per vendite di fine stagione quelle che riguardano prodotti di carattere stagionale o di moda che non vengono venduti durante una determinata stagione ovvero entro un breve periodo di tempo.</p>	
<p>3. La Regione autorizza, in attuazione della lettera c) del comma 1, i centri di assistenza tecnica alle imprese commerciali, costituiti, anche in forma consortile, dalle Organizzazioni di categoria degli operatori commerciali maggiormente rappresentative</p>	

<p>LEGGE REGIONALE 5 luglio 1999, n. 14 NORME PER LA DISCIPLINA DEL COMMERCIO IN SEDE FISSA IN ATTUAZIONE DEL D. LGS. 31 MARZO 1998, N. 114 (modificata dalla L.R. 21 maggio 2007 n. 6)</p>	<p>Progetto di legge d'iniziativa della Giunta regionale ogg. 5389 LEGGE COMUNITARIA REGIONALE PER IL 2014</p>
<p>a livello provinciale o regionale ed eventualmente da altri soggetti interessati. Ai fini dell'autorizzazione regionale, i Centri di assistenza devono svolgere le attività di cui al comma 2 dell'art. 23 del D. Lgs. n. 114 del 1998 anche a favore di imprese non associate alle organizzazioni di categoria. La Regione riconosce prioritariamente i Centri di assistenza tecnica costituiti anche in forma consortile, dalle organizzazioni di categoria degli operatori commerciali.</p>	
<p>4. Nell'affidamento della gestione dei corsi professionali di cui alla lettera a) del comma 5 dell'art. 5 del D. Lgs. n. 114 del 1998 si tiene conto della priorità tra gli enti di cui al comma 7 di detto articolo, di quelli costituiti dalle Organizzazioni Imprenditoriali del commercio più rappresentative.</p>	
<p style="text-align: center;"><i>Art. 16</i></p>	
<p style="text-align: center;"><i>Comuni ad economia prevalentemente turistica e città d'arte</i></p>	
<p>1. La Giunta regionale individua i Comuni ad economia prevalentemente turistica e le Città d'arte da sottoporre alla disciplina dell' art. 12 del D. Lgs. n. 114 del 1998 prevedendo, di norma, che detta disciplina si applichi alle sole parti del territorio comunale in cui tali caratteristiche appaiono effettivamente rilevanti e per i periodi del maggiore afflusso turistico.</p>	
<p>2. L'attuazione del comma 1 avviene su proposta motivata del Comune che indica le parti del territorio comunale interessate e i relativi periodi. Detta proposta è avanzata previa concertazione con le associazioni imprenditoriali, sindacali e dei consumatori. Decorso tre mesi dall'inizio del procedimento di concertazione, il Comune può comunque prescindere.</p>	
<p style="text-align: center;"><i>Art. 16 bis</i></p>	
<p style="text-align: center;"><i>Giorni di chiusura degli esercizi commerciali</i> (aggiunto da art 2 L.R. 21 maggio 2007, n. 6)</p>	
<p>1. La Giunta regionale individua i giorni di festività civile o religiosa durante i quali gli esercizi commerciali, inclusi quelli situati in comuni riconosciuti città d'arte o ad economia prevalentemente turistica, devono in ogni caso osservare l'obbligo di chiusura domenicale o festiva di cui all'articolo 11, comma 4, del decreto legislativo n. 114 del 1998.</p>	
<p>2. La Giunta regionale, sentite le organizzazioni del commercio, del turismo e dei servizi, sindacali e dei consumatori, individua altresì le modalità e i criteri con cui i Comuni, previa concertazione con le medesime organizzazioni, possono prevedere deroghe all'obbligo di chiusura di cui al comma 1.</p>	
<p style="text-align: center;"><i>Art. 17</i></p>	

<p>LEGGE REGIONALE 5 luglio 1999, n. 14 NORME PER LA DISCIPLINA DEL COMMERCIO IN SEDE FISSA IN ATTUAZIONE DEL D. LGS. 31 MARZO 1998, N. 114 (modificata dalla L.R. 21 maggio 2007 n. 6)</p>	<p>Progetto di legge d'iniziativa della Giunta regionaleogg. 5389 LEGGE COMUNITARIA REGIONALE PER IL 2014</p>
<i>Misure per lo sviluppo del commercio elettronico</i>	
<p>1. La Regione attua, nell'ambito degli interventi di cui all' art. 11 della L.R. 10 dicembre 1997, n. 41e di cui alla L.R. 7 dicembre 1992 n. 45, iniziative a sostegno dell'introduzione e dello sviluppo del commercio elettronico al fine di:</p>	
<p>a) sostenere una crescita equilibrata del mercato elettronico;</p>	
<p>b) tutelare gli interessi dei consumatori;</p>	
<p>c) promuovere lo sviluppo di campagne di informazione ed apprendimento per operatori del settore, operatori del servizio e per i consumatori;</p>	
<p>d) predisporre azioni specifiche finalizzate a migliorare la cooperazione e la competitività delle piccole imprese del commercio attraverso l'utilizzo del commercio elettronico;</p>	
<p>e) favorire l'uso di strumenti e tecniche di gestione di qualità volte a garantire l'affidabilità degli operatori e ad accrescere la fiducia del consumatore.</p>	
<p>2. La Regione coordina i propri interventi con le iniziative promosse in sede nazionale dal Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato per lo sviluppo del commercio elettronico.</p>	
<i>Art. 18</i>	
<i>Modifiche alla L.R. n. 41 del 1997</i>	
<p>1. La lettera g) del comma 1 dell'art. 5 della L.R. 10 dicembre 1997, n. 41, è sostituita dalla seguente:</p>	
<p>"g) i centri di assistenza tecnica di cui all' art. 23 del D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 114. "</p>	
<p>2. All' art. 11 della L.R. 10 dicembre 1997 n. 41, è aggiunto il seguente comma:</p>	
<p>"3. Nella concessione dei contributi per le attività di cui al presente articolo hanno priorità gli interventi proposti dai soggetti di cui alla lettera g) dell'art. 5. "</p>	
<p>3. Alla lettera a) del comma 3 dell'art. 3 della L.R. 10 dicembre 1997, n. 41sono aggiunte le seguenti parole: "con particolare riferimento ai progetti di valorizzazione commerciale di aree urbane."</p>	
<p>4. Al comma 3 dell'art. 3 della L.R. 10 dicembre 1997, n. 41sono aggiunte le seguenti lettere:</p>	
<p>"h) progetti riguardanti l'insediamento e lo sviluppo di esercizi commerciali polifunzionali;</p>	
<p>i) misure per lo sviluppo del commercio elettronico. "</p>	
<i>Art. 19</i>	
<i>Norme di prima attuazione</i>	

<p>LEGGE REGIONALE 5 luglio 1999, n. 14 NORME PER LA DISCIPLINA DEL COMMERCIO IN SEDE FISSA IN ATTUAZIONE DEL D. LGS. 31 MARZO 1998, N. 114 (modificata dalla L.R. 21 maggio 2007 n. 6)</p>	<p>Progetto di legge d'iniziativa della Giunta regionaleogg. 5389 LEGGE COMUNITARIA REGIONALE PER IL 2014</p>
<p>1. Le domande di rilascio delle autorizzazioni per l'ampliamento, il trasferimento e l'apertura delle grandi strutture di vendita sono esaminate dalla Conferenza dei servizi, di cui all' art. 9 del D. Lgs. n. 114 del 1998, successivamente all'adeguamento degli strumenti urbanistici e attuativi comunali, ai sensi degli artt. 6 e 7 della presente legge.</p>	
<p>2. L'esame delle domande per l'apertura di grandi strutture di vendita presentate alla Regione prima del 24 aprile 1998 è prioritario rispetto all'esame delle domande presentate successivamente all'emanazione delle disposizioni di cui all'art. 6 del D. Lgs. n. 114 del 1998. In particolare, verranno esaminate nell'ordine:</p>	
<p>a) le domande corredate a norma trasmesse dal Comune alla Regione per il rilascio del nulla osta dopo il 16 gennaio 1998 e fino al 24 aprile 1998;</p>	
<p>b) le restanti domande presentate al Comune e trasmesse alla Regione entro il 24 aprile 1998.</p>	
<p>3. Ai fini di cui al comma 2 la Regione trasmette alle amministrazioni comunali competenti, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, dette domande con indicazione della relativa data di ricevimento da parte della Regione nonché la documentazione presentata a corredo di ogni domanda. Il Comune assegna al richiedente un termine non inferiore a sessanta e non superiore a novanta giorni, a pena di decadenza, per adeguare la domanda, ove necessario, alle disposizioni della presente legge.</p>	
<p>4. La Conferenza prevista dall'art. 7 individua gli ambiti di cui alla lettera b) del comma 3 del medesimo articolo esaminando prioritariamente le aree su cui insistono le domande di cui al comma 2.</p>	
<i>Art. 19 bis</i>	
<i>Norme finali riguardanti le attività di commercio all'ingrosso e al dettaglio</i> (aggiunto da art 2 L.R. 21 maggio 2007, n. 6)	
<p>1. <i>E' vietato esercitare congiuntamente nello stesso punto di vendita le attività di commercio all'ingrosso e al dettaglio.</i></p>	
<p>2. <i>Il divieto non si applica per la vendita dei seguenti prodotti:</i></p>	
<p>a) <i>macchine, attrezzature e articoli tecnici per l'agricoltura, l'industria, il commercio e l'artigianato;</i></p>	
<p>b) <i>materiale elettrico;</i></p>	
<p>c) <i>colori e vernici, carte da parati;</i></p>	
<p>d) <i>ferramenta ed utensileria;</i></p>	
<p>e) <i>articoli per impianti idraulici, a gas ed igienici;</i></p>	
<p>f) <i>articoli per riscaldamento;</i></p>	
<p>g) <i>strumenti scientifici e di misura;</i></p>	

<p>LEGGE REGIONALE 5 luglio 1999, n. 14 NORME PER LA DISCIPLINA DEL COMMERCIO IN SEDE FISSA IN ATTUAZIONE DEL D. LGS. 31 MARZO 1998, N. 114 (modificata dalla L.R. 21 maggio 2007 n. 6)</p>	<p>Progetto di legge d'iniziativa della Giunta regionaleogg. 5389 LEGGE COMUNITARIA REGIONALE PER IL 2014</p>
<p>h) <i>macchine per ufficio;</i></p>	
<p>i) <i>auto-moto-cicli e relativi accessori e parti di ricambio;</i></p>	
<p>j) <i>combustibili;</i></p>	
<p>k) <i>materiali per l'edilizia;</i></p>	
<p>l) <i>legnami.</i></p>	
<p>3. <i>In caso di violazione delle disposizioni di cui al presente articolo si applicano le medesime sanzioni dell'articolo 22, commi 2, 3 e 7, del decreto legislativo n. 114 del 1998.</i></p>	
<p style="text-align: center;"><i>Art. 20</i></p>	
<p style="text-align: center;"><i>Dichiarazione d'urgenza</i></p>	
<p>1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell' art. 127 della Costituzione e dell'art. 31 dello Statuto regionale. Essa entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.</p>	
	<p style="text-align: center;">Art. 62 Disapplicazione dei limiti alla concorrenza</p>
	<p>1. A far data dall'entrata in vigore della presente legge cessano di avere applicazione le disposizioni della pianificazione provinciale che definiscono il dimensionamento della capacità insediativa delle grandi strutture di vendita, rispetto al totale della dotazione, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera b), della legge regionale n. 14 del 1999.</p>